



## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli affari europei, il PNRR  
e le politiche di coesione (FOTI)

di concerto con il Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale (TAJANI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro della difesa (CROSETTO)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

con il Ministro della salute (SCHILLACI)

e con il Ministro del turismo (MAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2026

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2026

**INDICE**

|                                       |             |    |
|---------------------------------------|-------------|----|
| Relazione .....                       | <i>Pag.</i> | 3  |
| Relazione tecnica .....               | »           | 40 |
| Analisi tecnico-normativa (ATN) ..... | »           | 66 |
| Disegno di legge .....                | »           | 73 |

ONOREVOLI SENATORI. –

A norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Per l'anno 2026, viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non considerati dalla legge 17 marzo 2026, n. 36, recante: *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2026, n. 70.

Il disegno di legge si compone di tre Capi, costituiti da dodici articoli.

Nel dettaglio:

- il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea;
- il Capo II (costituito dagli articoli da 3 a 7) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee;
- il Capo III (costituito dagli articoli da 8 a 12) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei.

**ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)**

L'articolo, al comma 1, contiene la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai fini dell'attuazione sia degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato, in quanto necessitano di ulteriori principi e criteri direttivi, sia delle direttive elencate nell'allegato A, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando, all'uopo, gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure ed ai principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite.

Al **comma 2** viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe siano sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **comma 3** dispone che, ad esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere

previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

**ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)**

L'articolo conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, in quanto contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, ovvero in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

**ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)**

Con il regolamento (UE) 2024/2747 l'Unione europea si è dotata di un quadro di misure per gestire in modo tempestivo ed efficace l'impatto di eventi eccezionali (quali pandemie, catastrofi naturali, instabilità economiche e geopolitiche globali) sul funzionamento del mercato interno. Esso definisce un quadro strutturato per anticipare le perturbazioni significative nel mercato interno e per prepararsi a rispondere alle stesse, nonché a garantire anche in contesti emergenziali la libera circolazione di merci, servizi e persone, nonché la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi e di importanza critica per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Esso stabilisce misure da attuare in maniera coerente, trasparente, efficiente, proporzionata e tempestiva, al fine di prevenire, attenuare e ridurre al minimo il possibile impatto di una crisi sul funzionamento del mercato interno, introducendo un meccanismo su più livelli che comprende la pianificazione dell'emergenza nel mercato interno e le modalità di vigilanza sulla stessa.

La direttiva (UE) 2024/2749 integra il quadro istituito dal sopra menzionato regolamento (UE) 2024/2747 intervenendo su specifiche categorie di prodotti per garantire sia la disponibilità sul mercato anche in caso di contesti emergenziali, sia la conformità, assicurando che i beni rilevanti per la crisi - di cui al regolamento - possano essere immessi rapidamente sul mercato interno per contribuire ad affrontarne e ad attenuarne le perturbazioni.

La disposizione in esame è volta all'introduzione di procedure che siano applicabili esclusivamente a seguito dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno da parte di un atto di esecuzione che attiva tali procedure e solo nel caso in cui tali prodotti siano designati come beni rilevanti per la crisi, ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747. La direttiva in esame impatta su diversi atti legislativi settoriali dell'Unione:

- la direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, recepita dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di competenza del Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica e dell'ISPRA;
- la direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, recepita dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di competenza concorrente fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE", recepita dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate, recepita dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, recepita dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, recepita dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, recepita dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

- la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), recepita dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare gli atti legislativi e regolamentari necessari per adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro unionale; intervento attuato sia con il consueto strumento della delega legislativa sia, in un solo caso, conferendo al Governo la potestà di intervenire in via regolamentare, in considerazione della natura dell'atto che si vuole modificare, onde evitare rilegificazioni parziali. I provvedimenti interessati dalla delega sono i seguenti:

- decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 "Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE";
- decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 "Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate";
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;
- decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 "Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva";
- decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, recante: "Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione";
- decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante: "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE";

- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 recante: “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”.

Tutto ciò premesso, il **comma 2**, stabilisce che, nell'esercizio del potere di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2749, il Governo debba osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici:

- il criterio di delega di cui alla lett. a) elenca le normative attuate nell'ordinamento nazionale tramite dei decreti legislativi di recepimento, che dovranno essere modificati in ragione delle nuove definizioni introdotte e dei nuovi capi previsti dalla direttiva (UE) 2024/2749 per l'attuazione delle necessarie procedure di deroga;
- il criterio di delega di cui alla lett. b) prevede, attraverso criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, enti e istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, la designazione delle Autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato e, se del caso, la messa in servizio di prodotti, in deroga alle procedure di valutazione di conformità, sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea. Tale criterio si reputa necessario alla luce della eterogeneità dei prodotti contenuti nell'ambito della singola normativa di recepimento nonché delle diverse situazioni di emergenza a cui lo Stato membro deve poter rispondere. Pertanto, l'Autorità di vigilanza, competente per la singola normativa di prodotto ai sensi decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, dovrebbe poter designare, caso per caso, tramite una serie di criteri predeterminati, quale sia il soggetto più idoneo ad espletare la procedura di autorizzazione per il singolo bene rilevante per la crisi, anche con l'eventuale coinvolgimento di enti ovvero soggetti o organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato;
- il criterio di delega di cui alla lett. c) prevede che le autorità competenti si avvalgano, nell'ambito delle istruttorie finalizzate all'autorizzazione in deroga di cui al comma 1 (valutazione della conformità, adozione di specifiche comuni nonché vigilanza del mercato), degli enti e organismi tecnici che già in via ordinaria supportano le stesse Autorità nella vigilanza del mercato, ivi compreso l'Ente unico di accreditamento di cui al regolamento (UE) 765/2008. Tali valutazioni non possono essere svolte in autonomia dalle strutture ministeriali, anche in considerazione delle esternalizzazioni delle attività di verifica disposte in attuazione del quadro comunitario di riferimento;
- il criterio di cui alla lettera d) prevede, infine, che il sistema sanzionatorio in essere dovrà applicarsi anche alle nuove violazioni introdotte dalle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/2749. Al riguardo è bene evidenziare che la disciplina sanzionatoria deve essere coerente alle deroghe introdotte alle procedure ordinarie di valutazione della conformità e giustificate dalla situazione emergenziale per garantire la libera disponibilità e circolazione delle merci. Il medesimo criterio di delega prevede **l'introduzione e l'integrazione dell'apparato sanzionatorio per le violazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori attualmente recato in norme di rango primario ad esso correlate.**

Il **comma 3** autorizza il Governo ad adeguare il regolamento nazionale in materia di ascensori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, per recepire le modifiche introdotte dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/2749. La disposizione consente di intervenire direttamente sul regolamento vigente, secondo la procedura prevista dall'articolo 35, comma 2, della legge n. 234 del 2012, assicurando un tempestivo e corretto allineamento della normativa nazionale alla disciplina europea.

Il **comma 4**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online)**

L'articolo in esame contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online. La richiamata direttiva ha l'obiettivo di modernizzare e rafforzare il sistema ADR (risoluzione alternativa delle controversie) nell'Unione europea, rendendolo più efficace, più accessibile e più adatto all'attuale contesto digitale. La direttiva migliora il quadro ADR per renderlo coerente con le nuove dinamiche del commercio elettronico e con le interazioni transfrontaliere, anche con professionisti di Paesi terzi, al fine di ampliare la tutela dei consumatori. Inoltre, viene introdotta la previsione che gli Stati membri adottino misure per aumentare la conoscenza dell'ADR, migliorare la qualità degli organismi ADR e incentivare la partecipazione dei professionisti.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva ADR (2013/11/UE), come modificata dalla direttiva *de qua*, gli Stati membri possono conservare o introdurre norme che prevedano misure ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla medesima direttiva al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori. Pertanto, tale direttiva risulta essere di c.d. «armonizzazione minima». La delega proposta per il recepimento della direttiva in questione permette di attuarne il contenuto tenendo in considerazione le specificità che caratterizzano il quadro giuridico nazionale, soprattutto in considerazione della articolazione del quadro normativo legato alla varietà dei settori coinvolti, alle caratteristiche delle Autorità di riferimento e ai relativi organismi ADR operanti.

In particolare, con il criterio di delega di cui al **comma 1**, lettera a) si delega il Governo a definire le modalità di accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di Paesi terzi, fermo restando l'ambito delle competenze dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie stabilito dalla vigente normativa in ragione della loro istituzione presso Autorità di vigilanza di settore. Con tale previsione viene esercitata l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1-bis, comma 2, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE, subordinando l'accesso all'accordo delle parti sulla risoluzione della controversia sulla base del diritto nazionale in cui l'organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore interessato ha la sua residenza, nonché all'impegno del professionista ad essere vincolato alle norme procedurali ADR. La clausola di salvaguardia è stata introdotta, su

proposta di alcune autorità di vigilanza, al fine di assicurare che gli organismi ADR istituiti presso tali autorità siano chiamati a esercitare le proprie competenze unicamente in relazione a controversie avviate nei confronti di soggetti vigilati dalle medesime autorità, ai sensi delle normative di settore (che nella maggior parte dei casi sono anche di derivazione europea).

Con il criterio di cui alla **lettera b)** si fornisce l'indicazione al Governo di prevedere che le funzioni di punto di contatto ADR, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2647, siano svolte dal soggetto designato quale Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), disponendo altresì che esso eserciti le funzioni disciplinate dal citato articolo nei casi e con le modalità ivi previsti. Nello specifico, l'articolo 14 appena richiamato stabilisce che ciascuno Stato membro designi un punto di contatto ADR responsabile per l'assistenza e che vengano conferite le responsabilità per il funzionamento dei punti di contatto ADR al loro centro appartenente alla rete di Centri europei dei consumatori (oppure, se impossibile, a organizzazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo competente per la protezione dei consumatori). In considerazione dell'esperienza maturata dall'ECC-NET nazionale con riferimento alle controversie transfrontaliere, si ritiene di conferire a quest'ultimo le responsabilità per il funzionamento del punto di contatto ADR. Tra l'altro, lo stesso legislatore eurolunitario riconosce il bagaglio di competenze trasversali acquisite dai Centri europei dei consumatori (CEC) e ne valorizza il ruolo.

Con il criterio di cui alla **lettera c)** il Governo è, inoltre, delegato a adottare misure per promuovere la partecipazione dei professionisti e dei consumatori alle procedure ADR. Si reputa necessario l'inserimento di tale criterio, alla luce del disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva, al fine di attribuire al Governo i relativi poteri di attuazione della previsione normativa. Al riguardo, tenendo presente la clausola di invarianza finanziaria, le misure da individuare, anche all'esito della consultazione delle singole autorità ADR di cui all'articolo 141-octies del codice del consumo, saranno misure c.d. non finanziarie, tra le tipologie previste dalla direttiva stessa al considerando 14.

Mediante il criterio di cui alla **lettera d)** viene attribuito al Governo il potere di disciplinare le conseguenze della mancata risposta da parte del professionista entro il termine prescritto (o eventualmente prorogato), tenuto anche conto delle specifiche discipline settoriali. Premessa la specifica indicazione contenuta nel paragrafo 9 della direttiva 2013/11/UE, così come inserito dall'articolo 1, par. 4, lett. d) della direttiva (UE) 2025/2647, che riguarda la possibilità rimessa agli organismi ADR di archiviare il caso in assenza di risposta del professionista, la direttiva prevede al medesimo paragrafo che le conseguenze della mancata risposta siano stabilite nella legislazione nazionale. Si è ritenuto di delegare il Governo a disciplinare le conseguenze della mancata risposta, tenendo conto delle specificità dei singoli settori, al fine di evitare che una soluzione uniforme e indifferenziata pregiudichi l'efficienza degli assetti esistenti e delle discipline già introdotte. Peraltro, a corroborare la necessità di valorizzare le specificità settoriali depongono i dettami della direttiva, secondo cui l'obbligo di risposta non si applichi ai casi in cui la partecipazione del professionista alla procedura ADR è obbligatoria, come nel caso delle controversie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Inoltre, con la **lettera e)** viene delegato il Governo ad apportare modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare all'articolo 37, comma 3, lett. h), al fine di prevedere un obbligo di partecipazione dei professionisti riferito esclusivamente alla procedura ADR disciplinata dall'Autorità di regolazione dei trasporti negli ambiti di competenza. Detta previsione è volta a rendere

obbligatoria la partecipazione dei professionisti nei settori di competenza dell'autorità di regolazione dei trasporti (ART), in conformità al disposto del considerando 16, che rimarca l'attenzione da riservare "a settori commerciali specifici con un basso livello di partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e alle prassi vigenti in tali settori nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami, come dimostrato dai dati disponibili e dalle statistiche sui reclami", in particolare con riguardo ai settori dei trasporti.

Con la **lettera f)** il Governo è altresì delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Codice del consumo e al Codice del turismo le modifiche necessarie al corretto recepimento della direttiva, in osservanza agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva (UE) 2025/2647.

Il Governo è, infine, delegato, mediante la **lettera g)**, ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione della delega.

Si precisa che non si è ritenuto di delegare il Governo all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, che legittima gli Stati membri a stabilire condizioni supplementari per l'accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di Paesi terzi, garantendo che il trattamento di tali controversie non nuoccia significativamente all'efficace funzionamento degli organismi ADR. Sentite le autorità, si è ritenuto di non delegare il Governo all'esercizio dell'opzione, atteso che, anche sulla base dell'esperienza maturata sotto la vigenza della precedente disciplina, non sono emerse criticità, né fattispecie che richiedano un'ulteriore delimitazione dei criteri di accesso. Inoltre, alcune autorità non hanno rilevato la necessità di esercitare l'opzione, in quanto la partecipazione degli intermediari extra-UE che operano in Italia è obbligatoria per alcuni settori (es. bancario, finanziario e assicurativo).

Analogamente, non è stato dettato alcun criterio per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comma 2, che legittima gli Stati membri a stabilire condizioni supplementari per il raggruppamento dei casi di cui al primo comma, lettera f). Quest'ultima disposizione ammette il raggruppamento a condizione che il consumatore interessato sia informato e che la persona fisica responsabile dei casi raggruppati disponga di conoscenze sufficienti per gestire il caso. Si è ritenuto di non delegare il Governo all'esercizio dell'opzione, posto che le prescrizioni sulla previa informazione al consumatore e sulla idoneità per la gestione del caso risultano sufficienti a garantire una corretta disamina. Tale scelta è condivisa anche dalle autorità ADR, sottolineando in particolare la finalità di assicurare maggiore flessibilità e di non imporre limiti a priori a uno strumento suscettibile di accrescere l'efficienza dei sistemi ADR. Inoltre, la scelta sconfigura il rischio di comprimere l'autonomia degli organismi ADR, necessaria a tenere conto delle specificità dei diversi settori, in particolare di quello assicurativo, caratterizzato da elementi peculiari quali la natura del rischio, la standardizzazione contrattuale e la distribuzione riservata a soggetti autorizzati e iscritti in registri.

Non si ritiene, inoltre, di prevedere un apposito criterio al fine di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva, in forza del quale gli Stati membri possono riconoscere ai punti di contatto ADR il diritto di fornire ai consumatori e ai professionisti l'assistenza di cui all'articolo 14 della direttiva 2013/11/UE, come modificata dalla direttiva del 2025, nell'accesso agli organismi ADR per quanto riguarda le controversie nazionali. Tale scelta, infatti, considerata la decisione di attribuire all'ECC-NET Italia la funzione di punto di contatto ADR, determinerebbe un aggravio eccessivo a carico di quest'ultimo (che, peraltro, è

competente per le controversie transfrontaliere) e non valorizzerebbe ulteriori realtà, quali ad esempio le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, che potrebbero analogamente fornire un'assistenza ai consumatori.

Riguardo alla previsione di cui al considerando 26 (che consente di prevedere che sia fissato il termine di un anno per la pubblicazione, a carico degli organismi ADR, delle relazioni dell'attività svolta), si è ritenuto di non avvalersi di tale possibilità, nell'ottica di ridurre gli oneri di informazione nonché i costi a danno gli organismi ADR, fermo restando il potere rimesso alle Autorità competenti di richiedere in ogni momento eventuali informazioni e/o chiarimenti sull'attività svolta.

In relazione al considerando 39 della direttiva in forza del quale gli Stati membri possono agevolare l'accesso alle procedure ADR da parte dei lavoratori autonomi o delle microimprese, sembra utile precisare, quanto alle specificità dell'ambito applicativo soggettivo che caratterizzano il panorama settoriale italiano, al fine di delineare compiutamente il contesto di riferimento, che nei settori regolamentati è attualmente già prevista la possibilità, per tali soggetti, di avvalersi delle procedure ADR. Pertanto, alla luce di ciò, sentite anche le rispettive Autorità, non si ritiene opportuno inserire un apposito criterio di delega.

Quanto alla possibile partecipazione obbligatoria dei professionisti alle procedure ADR nel settore del turismo (considerando 16) si ritiene - salvo diverse indicazioni che dovessero provenire dal Ministero del turismo - di non inserire, allo stato attuale, un criterio per prevedere tale obbligatorietà, non essendoci una Autorità ADR ai sensi dell'articolo 141-octies del codice del consumo.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo))**

La disposizione reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025, concernente il monitoraggio e la resilienza del suolo. Lo scopo dell'intervento normativo è assicurare il tempestivo e completo recepimento della suddetta direttiva, nel quadro del vigente assetto istituzionale e delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo, tenuto conto del termine del 17 dicembre 2028 stabilito per l'attuazione.

In particolare, al **comma 1** conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360. La disposizione individua, al **comma 2**, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012, ulteriori criteri direttivi specifici al fine di consentire:

- a) l'individuazione nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, acquisendo il concerto del **Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, in ragione delle rispettive attribuzioni;
- b) l'individuazione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/2360, tenendo conto della vigente ripartizione delle funzioni in materia;

- c) l'istituzione di uno o più tavoli di coordinamento interistituzionale, i cui componenti e partecipanti prestano la propria attività a titolo interamente gratuito, operanti sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione della direttiva;
- d) l'individuazione di uno o più distretti del suolo che coprano l'intero territorio nazionale e siano sotto la responsabilità di una o più autorità individuate ai sensi della lettera c), nonché delle unità di suolo;
- e) la disciplina del sistema di monitoraggio del suolo e del suo consumo, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla direttiva;
- f) l'introduzione di strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo, nonché della limitazione del consumo di suolo agricolo;
- g) l'adozione, ove necessario, di disposizioni applicative di natura regolamentare, nelle materie già disciplinate da regolamenti e non coperte da riserva di legge, nonché, negli altri casi, mediante provvedimenti di natura non regolamentare;
- h) l'adeguamento della normativa vigente, attraverso ogni ulteriore modifica e integrazione necessarie, fermi restando l'attuale assetto istituzionale e la vigente ripartizione delle competenze.

Al **comma 2**, si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Il **comma 3**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 6 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464, relativamente a taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)**

L'articolo in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2026/470, adottata il 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 marzo 2027 (per le modifiche in materia di rendicontazione di sostenibilità – CSRD –) ed entro il 26 luglio 2028 (per le modifiche in materia di dovere di diligenza – CSDDD –).

Le modifiche apportate dalla direttiva si inquadrano in un contesto di interventi normativi a livello eurounitario (pacchetto c.d. "Omnibus") volti a realizzare l'obiettivo di semplificare il quadro normativo europeo sulla sostenibilità e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, senza compromettere gli obiettivi del Green Deal europeo. Tale spinta di semplificazione è stata adottata assecondando la necessità di dare maggiore slancio alle imprese europee per renderle più competitive in un'ottica di perseguimento di maggiore competitività come anche evidenziato dal rapporto Draghi del 2025.

La direttiva si focalizza essenzialmente su due ambiti principali: la rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese. In tal quadro, il legislatore europeo è intervenuto rivedendo le soglie dimensionali relative agli obblighi di rendicontazione ESG, che attualmente si applicano solo alle imprese con ricavi netti superiori a 450 mln di euro e più di mille dipendenti, inclusi i gruppi consolidati. Le PMI restano escluse, con possibilità di adesione volontaria secondo principi semplificati.

Più nello specifico, le previsioni (UE) 2026/470 sono finalizzate alla modifica:

- (i) della direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”);
- (ii) della direttiva (UE) 2013/34 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese; in quanto già modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), al fine di ricalibrare e semplificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, restringendone l’applicazione alle sole imprese (e, su base consolidata, ai gruppi) che superano congiuntamente la soglia di 1.000 dipendenti medi e di 450 milioni di euro di ricavi netti. La direttiva introduce inoltre misure per contenere l’effetto “a cascata” delle richieste informative lungo la catena del valore, riconoscendo alle imprese con meno di 1.000 dipendenti (c.d. “imprese protette”) la facoltà di rifiutare richieste di informazioni eccedenti gli standard volontari di rendicontazione che la Commissione è chiamata ad adottare sulla base della raccomandazione (UE) 2025/1710 (VSME). Sono altresì previste la revisione e razionalizzazione degli ESRS, l’eliminazione dell’obbligo di standard settoriali e il mantenimento dell’attestazione della conformità limitata (con esclusione della prospettiva di una “reasonable assurance”).
- (iii) della direttiva (CE) 2004/109 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, al fine di coordinare gli obblighi di informativa degli emittenti con le modifiche introdotte alla rendicontazione di sostenibilità e all’attestazione della relativa conformità, assicurando coerenza tra le regole su relazione finanziaria annuale e i nuovi requisiti di reporting di sostenibilità applicabili ai soggetti rientranti nel perimetro, nonché un assetto armonizzato a livello dell’Unione per i profili di equivalenza pertinenti;
- (iv) della direttiva (CE) 2006/43 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. In sintesi, le modifiche sono volte a rendere proporzionati e coerenti i requisiti applicabili ai soggetti che rilasciano l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in particolare in considerazione della riduzione del perimetro delle imprese soggette agli obblighi di reporting. Il quadro è altresì coordinato con la scelta, confermata dalla direttiva, di mantenere l’attestazione della conformità su base di “limited assurance”, escludendo la possibilità di passare in futuro alla “reasonable assurance”, al fine di contenere gli oneri e assicurare un’applicazione uniforme;
- (v) della direttiva (UE) 2024/1760, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”);
- (vi) del regolamento (UE) 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. In sintesi, la direttiva (UE) 2026/470 modifica il regolamento al fine di coordinare il regime applicabile agli enti di interesse pubblico con l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, estendendo e adattando,

per tali incarichi, i pertinenti requisiti di indipendenza e le salvaguardie applicabili ai revisori e alle società di revisione destinatari del regolamento.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2026/470 che devono essere recepite andranno a modificare sia norme di rango primario, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potendosi rendere necessarie altre modifiche alla normativa nei settori interessati dalla direttiva – il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sia a norme di rango secondario, relativamente alle quali si autorizzano le Autorità nazionali di vigilanza (Ministero dell'Economia e delle Finanze e CONSOB, sentite IVASS e Banca d'Italia) ad emanare regolamenti per i relativi profili di competenza.

Al **comma 1** del presente articolo vengono, pertanto, individuati i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, in linea con i contenuti della direttiva da recepire.

La **lettera a)** contiene la delega legislativa ad apportare tutte le necessarie modifiche al testo (i) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, (ii) del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 136, (iii) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, (iv) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (v) del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e (vi) del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni alla legislazione nazionale che dovessero rendersi necessarie in conformità alla direttiva (UE) 2026/470. In altri termini, tale lettera a), alla quale si aggiunge anche la delega legislativa di cui alla lettera g) – finalizzata a conferire i poteri necessari per modificare la normativa vigente nei i settori interessati dalla direttiva – è finalizzata a garantire la coerenza della disciplina nazionale rispetto alle modifiche introdotte alla luce della direttiva (UE) 2026/470.

La delega legislativa alla modifica della normativa primaria prosegue alla **lettera b)**, con la quale vengono richiamati i poteri della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva (UE) 2004/109/CE) di vigilanza, di intervento, di indagine e sanzionatori, che vengono – ai sensi della medesima lettera b) – attribuiti alla stessa CONSOB per garantire il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2026/470. L'ambito di applicazione di tali poteri è da individuarsi negli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva.

La delega legislativa alla modifica della normativa primaria prosegue alla **lettera c)**, relativa all'attribuzione dei poteri e al riparto di competenze relativo all'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità. Con tale paragrafo viene autorizzata la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 al fine di attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB (tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera b) di cui sopra) tutti i poteri di vigilanza, di intervento, di indagine e sanzionatori relativi all'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (CE) 2006/43 e alla normativa nazionale di recepimento, come modificate dalla direttiva (UE) 2022/2464 e da ultimo dalla direttiva (UE) 2026/470. Tali poteri vengono attribuiti coerentemente con quanto già previsto in materia di revisione legale dei conti, senza

pregiudizio per il riparto di attribuzioni ivi realizzato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CONSOB, e, con riferimento all'esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dagli articoli da 24 a 26 e **26-quater** del Capo VII (Sanzioni Amministrative e Penali) di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In definitiva, dal momento che la direttiva (UE) 2026/470 non introduce nuove fattispecie sanzionatorie né nuovi soggetti vigilati, i criteri di delega di cui alle lettere (b) e (c) esprimono un principio che mira ad assicurare coerenza ed uniformità del quadro giuridico relativo ai poteri di indagine e sanzionatori in tema di rendicontazione di sostenibilità sulla scorta di quanto già previsto sulla base della disciplina vigente (relativa sia alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati nonché alle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario).

La **lettera d)** della delega legislativa demanda al Governo l'esercizio delle opzioni lasciate dalla direttiva (UE) 2026/470 alla determinazione degli Stati Membri, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità di rendicontazione di sostenibilità. L'esercizio o meno delle opzioni dovrà considerare anche la fase di prima applicazione della nuova disciplina e le relative incertezze operative.

La **lettera e)** della delega legislativa demanda al Governo le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La delega legislativa alla modifica della normativa esistente prevede alla **lettera f)** l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSOB, sentite Banca d'Italia ed IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da queste vigilati, a ricorrere alla disciplina secondaria, ove opportuno e in conformità alle rispettive attribuzioni.

Altresì, al fine di agevolare l'esercizio di poteri e delle funzioni di cui alle lettere (b) e (c) che precedono, la delega legislativa prevede alla **lettera g)** la facoltà di prevedere di forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, il **Ministero dell'economia e delle finanze** e le Amministrazioni Pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione.

Il **comma 2** contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)**

La direttiva (UE) 2026/1472 modifica la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, integrando e rafforzando il sistema delle tutele e delle garanzie offerte dai Paesi membri a partire dal primo momento di contatto con l'autorità pubblica e finché ve ne sia bisogno. L'ordinamento interno già è in linea con le direttrici

portanti dello strumento europeo; tuttavia, con riferimento alla innovativa procedura di valutazione individuale dei bisogni della vittima prevista dall'articolo 22 della direttiva, è opportuno dettare alcuni criteri di delega specifici al fine di assicurare un equilibrato bilanciamento tra esigenze investigative, tutela delle vittime e garanzie processuali delle altre parti del procedimento nel rispetto dei diritti e delle garanzie di tutte le parti processuali.

In particolare, al **comma 2**:

- il criterio di cui alla **lettera a)** esplicita il divieto di sottoporre la vittima ad atti invasivi della propria sfera psico-fisica senza il suo consenso, per rispondere all'esigenza di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nel procedimento. La valutazione individuale è infatti finalizzata ad individuare specifiche esigenze di protezione, ma non può trasformarsi in uno strumento di indebita o sproporzionata invasione della vita privata della persona offesa che limiti indebitamente la sua autodeterminazione, anche in merito alla individuazione della migliore tutela dei propri interessi, con una impropria infantilizzazione in contrasto con il principio di rispetto della dignità umana, dell'integrità della persona e della vita privata sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione di Istanbul.
- il criterio di cui alla **lettera b)**, che riconosce alla vittima il diritto di conoscere gli esiti della valutazione e di chiederne la revisione, è invece volto a garantire l'effettività della protezione individualizzata prevista dalla direttiva. Contestualmente, la previsione della conoscibilità, per tutte le parti del procedimento, degli elementi posti a fondamento della valutazione, quando essi siano utilizzati per l'adozione di decisioni o provvedimenti giudiziari, assicura il rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle armi. Tale garanzia appare particolarmente necessaria poiché la valutazione dei bisogni della vittima può costituire il presupposto per l'adozione di specifiche misure di protezione suscettibili di incidere anche sulla posizione dell'indagato o dell'imputato e, in taluni casi, di determinare limitazioni alla sua libertà personale o alle modalità di esercizio delle prerogative difensive. La conoscibilità degli elementi utilizzati a fondamento di tali decisioni rappresenta pertanto uno strumento essenziale per assicurare il controllo giurisdizionale e il rispetto dei diritti di difesa, in conformità all'articolo 111 della Costituzione, agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il **comma 3**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 8** *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)*

La disposizione, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione europea.

Al **comma 2** sono individuati, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012, ulteriori criteri direttivi specifici. In particolare:

- il criterio di delega di cui alle **lett. a)** prevede la designazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ed eventuali altre Autorità individuate tra quelle dotate di specifica competenza nelle attività di contrasto per la verifica, nell'ambito della propria attività di competenza, dell'adempimento degli obblighi previsti del regolamento (UE) 2024/3015 posti a carico degli operatori economici, al fine di garantire lo scambio di informazioni con l'autorità di cui alla lettera b). Tra le altre Autorità dotate di specifiche competenze nelle attività di contrasto si possono annoverare, a titolo esemplificativo, la Guardia di Finanza, altri corpi di polizia nonché, a titolo diverso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il criterio di delega di cui alla **lett. b)** è volto a designare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che sarà incaricata dell'adempimento degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Il medesimo criterio è volto a designare l'AGCM quale autorità che adotterà le decisioni di cui all'art. 20 del Regolamento e curerà la loro esecuzione. Inoltre, il criterio attribuisce all'AGCM i poteri istruttori necessari a verificare l'ottemperanza delle decisioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 da parte degli operatori economici che ne sono destinatari;
- il criterio di delega di cui alla **lettera c)** è volto a designare le Autorità competenti a ricevere le comunicazioni dell'AGCM, richiamando il riparto di competenze tra dette Autorità conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
- il criterio di delega di cui alla **lett. d)** attribuisce all'AGCM il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli operatori economici in caso di inosservanza delle decisioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015;
- il criterio di delega di cui alla lettera e) prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di 25 unità di ruolo, articolate in 3 dirigenti, 15 funzionari e 7 impiegati. La disposizione è volta a consentire all'Autorità di disporre di un adeguato rafforzamento organizzativo e professionale per lo svolgimento delle ulteriori attività attribuitele dal regolamento (UE) 2024/3015;
- il criterio di delega di cui alla **lettera f)** prevede la creazione di forme di coordinamento tra le autorità competenti, di cui ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015, per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo regolamento;
- il criterio di delega di cui alla **lettera g)** prevede, in attuazione dell'articolo 7 del regolamento, l'attribuzione alle autorità competenti del potere di utilizzare il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento 2019/1020, relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti realizzati con lavoro forzato.

Il **comma 3**, coerentemente all'identificazione dell'AGCoM quale unica autorità per l'adozione e l'esecuzione delle decisioni, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si provvede a carico del bilancio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, sono stati quantificati gli oneri annuali connessi all'incremento della pianta organica previsto dalla medesima disposizione.

**ART. 9** (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che

*modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)*

Con il regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, l'Unione europea si è dotata di un quadro di misure per gestire in modo tempestivo ed efficace l'impatto di eventi eccezionali (quali pandemie, catastrofi naturali, instabilità economiche e geopolitiche globali) sul funzionamento del mercato interno. Esso definisce un quadro strutturato per anticipare le perturbazioni significative nel mercato interno e per prepararsi a rispondere alle stesse, nonché a garantire anche in contesti emergenziali la libera circolazione di merci, servizi e persone, nonché la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi e di importanza critica per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Esso stabilisce misure da attuare in maniera coerente, trasparente, efficiente, proporzionata e tempestiva, al fine di prevenire, attenuare e ridurre al minimo il possibile impatto di una crisi sul funzionamento del mercato interno, introducendo un meccanismo su più livelli che comprende la pianificazione dell'emergenza nel mercato interno e le modalità di vigilanza sulla stessa.

Il regolamento (UE) 2024/2748 integra il quadro istituito dal sopra menzionato regolamento (UE) 2024/2747, intervenendo su specifiche categorie di prodotti per garantire sia la disponibilità sul mercato, anche in caso di contesti emergenziali, sia la conformità, assicurando che i beni rilevanti per la crisi - di cui al regolamento - possano essere immessi rapidamente sul mercato interno per contribuire ad affrontarne e ad attenuarne le perturbazioni.

La disposizione in esame è volta all'introduzione di procedure che siano applicabili esclusivamente a seguito dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno da parte di un atto di esecuzione che attiva tali procedure e solo nel caso in cui tali prodotti siano designati come beni rilevanti per la crisi, ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 che impatta su diversi atti legislativi settoriali dell'Unione:

- il regolamento (UE) 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, oggi sostituito dal regolamento (UE) 2024/3110 attuato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 di competenza concorrente fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Ministro delle imprese e del made in Italy;
- il regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune che abroga la direttiva 2000/9/CE, di competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il regolamento (UE) 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, attuato dal decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, di competenza concorrente tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- il regolamento (UE) 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, attuato dal decreto legislativo 21 febbraio 2019 n.23, di competenza concorrente fra il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Ministero delle imprese e del made in Italy;

- il regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, attuato dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i, di competenza delle diverse autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022 n.157;
- il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, attuato decreto legislativo 17 gennaio 2010 n.17 e s.m.i, di competenza concorrente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nello specifico, l'articolo in esame stabilisce, al **comma 2**, che, nell'esercizio del potere di delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/2748 che apporta delle modifiche ai suddetti regolamenti, in caso di procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno, il Governo debba osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici:

- il criterio di delega di cui alla lett. a), elenca le normative attuate nell'ordinamento nazionale tramite dei decreti legislativi di attuazione, che dovranno essere modificati in ragione delle nuove definizioni introdotte e dei nuovi capi previsti dal regolamento (UE) 2024/2748 per l'attuazione delle necessarie procedure di deroga;
- il criterio di delega, di cui alla lett. b), prevede, attraverso criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, enti e istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, la designazione delle autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato e, se del caso, la messa in servizio di prodotti, in deroga alle procedure di valutazione di conformità, sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea. Tale criterio si reputa necessario alla luce della eterogeneità dei prodotti contenuti nell'ambito della singola normativa di recepimento nonché delle diverse situazioni di emergenza a cui lo Stato membro deve poter rispondere. Pertanto, l'Autorità di vigilanza, competente per la singola normativa di prodotto ai sensi decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, dovrebbe poter designare, caso per caso, tramite una serie di criteri predeterminati quale sia il soggetto più idoneo ad espletare la procedura di autorizzazione per il singolo bene rilevante per la crisi, anche con l'eventuale coinvolgimento di enti ovvero soggetti o organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato;
- il criterio di delega di cui alla lett. c), prevede che le autorità competenti si avvalgano, nell'ambito delle istruttorie finalizzate all'autorizzazione in deroga di cui al comma 1 (valutazione della conformità, adozione di specifiche comuni nonché vigilanza del mercato), degli enti e organismi tecnici che già in via ordinaria supportano le stesse autorità nella vigilanza del mercato, ivi compreso l'Ente unico di accreditamento di cui al regolamento (UE) 765/2008. Tali valutazioni non possono essere svolte in autonomia dalle strutture ministeriali, anche in considerazione delle esternalizzazioni delle attività di verifica disposte in attuazione del quadro comunitario di riferimento;
- il criterio di cui alla lettera d) prevede, infine, che il sistema sanzionatorio in essere dovrà applicarsi anche alle nuove violazioni introdotte dalle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2748. Al riguardo è bene evidenziare che la disciplina sanzionatoria deve essere coerente alle deroghe introdotte alle procedure ordinarie di valutazione della conformità e giustificate dalla situazione emergenziale per garantire la libera disponibilità e circolazione delle merci.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 10** *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)*

La disposizione ha ad oggetto la delega legislativa al Governo, secondo quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 234, per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. Il regolamento (c.d. "Regolamento pellet") definisce una serie di obblighi per la corretta manipolazione dei pellet di plastica, con l'obiettivo di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento e di arrivare, auspicabilmente, all'azzeramento delle perdite. Ai fini del regolamento, per pellet di plastica si intendono materiali da stampaggio contenenti polimeri, di origine primaria o secondaria, destinati prevalentemente alla fabbricazione di prodotti mediante operazioni quali stampaggio, estrusione, iniezione, compressione o processi analoghi, nonché, in taluni casi, all'incapsulamento in matrici per la produzione di beni non plastici. Le disposizioni del regolamento si applicano sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche che rientrano in determinate categorie. In particolare, esse riguardano gli operatori economici che, nell'anno civile precedente, hanno manipolato nell'Unione quantitativi di pellet di plastica pari o superiori a cinque tonnellate, nonché coloro che gestiscono impianti situati nell'Unione destinati alla pulizia di contenitori e serbatoi di pellet. Il regolamento si applica, inoltre, ai vettori dell'Unione e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica all'interno del territorio dell'Unione, così come agli speditori e agli operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container in partenza da un porto di uno Stato membro o in transito presso lo stesso.

Le nuove norme hanno ad oggetto la prevenzione delle dispersioni di pellet, imponendo alle imprese di attuare piani di gestione dei rischi che includano misure per l'imballaggio, la manipolazione, il personale, la formazione e le attrezzature. Il regolamento stabilisce, inoltre, chiari obblighi per le operazioni di bonifica in caso di dispersioni accidentali e reca, altresì, prescrizioni specifiche per il trasporto marittimo di pellet di plastica in container, con riferimento agli imballaggi, alle informazioni sul carico e alle modalità di stivaggio, al fine di ridurre il rischio di dispersioni in mare.

Il regolamento è suddiviso in 26 articoli e si applica a decorrere dal 17 dicembre 2027. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 16, l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025. Gli articoli 1, paragrafo 2, lettera d), 12, 13, paragrafo 1, nonché gli articoli 17, paragrafi 2 e 3, e 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.

Prima dell'adozione del regolamento, non esistevano norme specifiche dell'Unione volte a prevenire e contrastare la dispersione dei pellet di plastica come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. Il quadro normativo unionale si limitava a disposizioni settoriali o di carattere generale. In particolare, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) disciplina l'inquinamento da microplastiche esclusivamente mediante la

restrizione delle microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti. La direttiva 2008/98/CE stabilisce obblighi generali in materia di prevenzione dei rifiuti, senza prevedere requisiti specifici per la manipolazione dei pellet di plastica; le direttive 2010/75/UE e 2008/56/CE, recano disposizioni, rispettivamente, sulla produzione industriale di polimeri e sul monitoraggio dei rifiuti marini. Il regolamento (UE) 2023/2055, infine, prevede obblighi informativi sulle dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici. Il regolamento (UE) 2025/2365 introduce, dunque, per la prima volta, obblighi specifici e armonizzati per prevenire la dispersione dei pellet di plastica lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento (UE) 2025/2365, risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento e coordinamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, al fine di garantirne una piena ed efficace attuazione sul territorio nazionale. In particolare, il regolamento attribuisce agli Stati membri una serie di obblighi di natura organizzativa, procedurale e sanzionatoria, nonché compiti di designazione di autorità competenti e di definizione di specifici meccanismi di controllo, che richiedono un intervento normativo nazionale di recepimento funzionale. Tali profili riguardano, in particolare:

- l'individuazione e la designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento, nonché la definizione delle relative funzioni, dei poteri di controllo, ispezione e accertamento e delle modalità di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra le stesse (artt. 7, 13, 16 e 19 del regolamento (UE) 2025/2365);
- la disciplina delle modalità di ricezione, gestione e valutazione delle notifiche, dei piani di gestione dei rischi, delle autodichiarazioni di conformità e delle ulteriori comunicazioni previste dal regolamento, attraverso l'individuazione delle autorità competenti e dei canali di trasmissione, anche in via telematica (artt. 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 14 del regolamento (UE) 2025/2365);
- l'individuazione delle autorità competenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni previste dal regolamento, (artt. 6 e 13 del regolamento (UE) 2025/2365);
- la definizione delle procedure per la presentazione, l'istruttoria e la decisione dei reclami motivati presentati da persone fisiche o giuridiche, nonché delle modalità di informazione degli interessati sugli esiti degli stessi (art. 19 del regolamento (UE) 2025/2365);
- l'individuazione dell'autorità responsabile della trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dal regolamento, ivi comprese quelle relative ai rappresentanti autorizzati dei vettori di paesi terzi e ai siti web nazionali contenenti le informazioni rese disponibili al pubblico (artt. 11 e 13 del regolamento (UE) 2025/2365);
- l'adeguamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, assicurando il coordinamento con la normativa nazionale in materia di tutela penale dell'ambiente (art. 20 del regolamento (UE) 2025/2365);
- la previsione di misure volte a favorire l'accesso alle informazioni da parte degli operatori economici, anche mediante l'assistenza tecnica, organizzativa e formativa agli operatori economici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese (art. 17 del regolamento (UE) 2025/2365).

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il **comma 1** conferisce al Governo la delega ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365.

Il **comma 2** individua i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la **lettera a)** prevede l'individuazione e la designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento, definendone funzioni, poteri e modalità di coordinamento; la **lettera b)** indica di individuare i criteri per l'eventuale esenzione degli operatori economici dall'applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento, nei limiti consentiti dalla disciplina unionale; la **lettera c)** demanda l'individuazione delle autorità competenti in materia di certificazione e di vigilanza sugli organismi di certificazione e valutazione della conformità; le **lettere d) ed e)** prevedono l'adeguamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, rispettivamente amministrativo e penale, al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 20 del medesimo regolamento; la **lettera f)** prevede, infine, misure volte a favorire la conoscenza degli obblighi derivanti dal regolamento e a garantire forme di assistenza tecnica, organizzativa e formativa agli operatori economici, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 11** *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio)*

La disposizione in rassegna conferisce, al **comma 1**, al Governo una delega legislativa per l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), di seguito "regolamento".

Al **comma 2**, si prevede che nell'esercizio della delega legislativa e fermo quanto previsto dai commi da 3 a 8 dell'articolo in commento, il Governo debba osservare, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2747.

I **commi da 3 a 8** contengono disposizioni dirette ad assicurare l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento, noto anche, come *IMERA - Internal Market Emergency and Resilience Act*.

A tal riguardo, è d'uopo rammentare che entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri avrebbero dovuto nominare il proprio membro del *Board* IMERA e designare gli uffici centrali di collegamento ed i punti unici di contatto nazionali.

Infatti, l'articolo 4 del regolamento IMERA ha istituito un **comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (*Board*)** che deve essere composto da **un rappresentante di ciascuno Stato membro** e da un rappresentante della Commissione. In particolare, è previsto che **ciascuno Stato membro nomini un rappresentante e un rappresentante supplente**. È inoltre previsto che gli Stati membri possano nominare, se del caso, un rappresentante *ad hoc* settoriale, in funzione della natura della crisi. Il *Board* si riunisce almeno tre volte l'anno.

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, poi, **ciascuno Stato membro deve designare un ufficio centrale di collegamento – CLO (*Central Liaison Office*)**, che sarà il principale punto di riferimento per: **coordinare lo scambio di informazioni** sia a livello nazionale con le diverse autorità competenti sia con la Commissione europea e gli altri Stati membri; **monitorare e notificare** gli incidenti significativi che potrebbero avere un impatto sul mercato interno; **garantire una risposta tempestiva e integrata**, evitando frammentazioni tra le diverse amministrazioni nazionali. La Commissione ha specificato che questo scambio di informazioni deve avvenire in tempo reale.

Accanto all'ufficio centrale di collegamento, l'articolo 24 del regolamento prevede che **ciascuno Stato membro istituisca un punto unico di contatto nazionale – SPC (*Single Point of Contact*)**, con il compito di: **fornire informazioni e assistenza** a cittadini, consumatori, operatori economici e lavoratori sulle misure di emergenza adottate; rendere disponibili online e in tempo reale tutte le informazioni sulle restrizioni in vigore; **agire esclusivamente durante la fase emergenziale**, garantendo una gestione efficace delle informazioni e il supporto alle imprese. Tali informazioni devono essere aggiornate e facilmente accessibili a distanza e per via elettronica.

**I ruoli del punto unico di contatto nazionale e dell'ufficio centrale di collegamento** possono anche essere attribuiti **alla medesima amministrazione/ente/autorità**.

Fulcro principale del Regolamento è la **creazione di un quadro di gestione delle emergenze avente la finalità di anticipare, preparare e rispondere agli impatti di una crisi sul mercato unico**, per eliminare gli ostacoli, se non giustificati, alla libera circolazione anche in periodi di crisi ai cittadini e alle imprese e fornire sostegno alle catene di approvvigionamento individuate come strategiche, garantendo la disponibilità dei beni e servizi necessari per la risposta alla crisi.

Il regolamento IMERA costituisce uno **strumento generale di emergenza complementare e sussidiario rispetto alle iniziative ed ai meccanismi di risposta alle crisi dell'UE già esistenti e/o di nuova attivazione**, come il **meccanismo unionale di protezione civile (UCPM)**, i **dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR)**, il **quadro di sicurezza sanitaria dell'UE** e il **quadro europeo per le materie prime critiche**. Considerato quindi il naturale ruolo di coordinamento che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolge verso tutte le amministrazioni/autorità coinvolte in caso di emergenze, i ruoli di **Membro del Board**, di **Ufficio centrale di collegamento** e di **Punto unico di contatto nazionale** possono essere accorpati in un'unica struttura all'interno della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.

In tale contesto, l'articolo in rassegna, al **comma 3**, provvede ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio di

Ministri o da un ministro dallo stesso delegato e composta dall'autorità delegata di cui all'articolo 3 della n. 124 del 2007, ove istituita. La norma, nel prosieguo, chiarisce la composizione del nuovo organo.

Al **comma 4**, la disposizione in esame precisa le competenze attribuite alla Cabina di regia. Si tratta, in particolare, delle seguenti funzioni:

- a) facoltà di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nelle situazioni crisi come definite dall'articolo 3, numero 1), del regolamento e sulle misure da adottare ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento;
- b) designazione dei rappresentanti dell'Italia nel Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento;
- c) valutazione dei protocolli di crisi volontari elaborati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 del regolamento;
- d) formulazione alla Commissione europea della richiesta di effettuare test di resilienza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- e) coordinamento delle iniziative necessarie per garantire l'attuazione delle misure contenute negli atti di esecuzione e delle raccomandazioni adottati dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri ai sensi del regolamento, nonché per favorire l'efficace collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri;
- f) segnalazione alla Commissione europea delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento;
- g) formulazione alla Commissione europea della richiesta di procedere all'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del regolamento;
- h) valutazione delle proposte di accordo elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) ovvero ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento.

Il **comma 5** consente alla Cabina di regia di avvalersi di una **struttura amministrativa collocata all'interno della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri**, da individuarsi ad opera di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale è demandato lo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento IMERA. Le funzioni ad essa attribuite sono le seguenti:

- a) svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e cura dell'attuazione delle deliberazioni da esse adottate;
- b) coordinamento e scambio di informazioni con gli Uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e con l'Ufficio di collegamento a livello dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento;
- c) coordinamento e dello scambio di informazioni con le autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento;
- d) svolgimento del monitoraggio per la rilevazione degli incidenti significativi di cui all'articolo 3, numero 7), del regolamento e della relativa segnalazione alla Commissione

europea e agli Uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento;

e) partecipazione alla predisposizione dei test di resilienza di cui all'articolo 12 del regolamento e alla loro effettuazione;

f) supporto alla Commissione europea nell'acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno di cui al Capo I del Titolo IV del regolamento, nonché per l'adozione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno di cui al Capo III del medesimo Titolo IV, garantendo, in attuazione delle previsioni di cui al considerando 37 del regolamento, il monitoraggio delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi, anche istituendo rapporti istituzionali con i rappresentanti delle imprese e altre persone coinvolte nella ricerca, nello sviluppo e nell'immissione di merci sul mercato;

g) svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento e non di titolarità delle autorità nazionali competenti.

Il **comma 6** chiarisce che alla struttura amministrativa di cui al comma precedente è altresì attribuita la funzione di contatto unico nazionale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento nell'ipotesi di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 17 del regolamento medesimo.

Il successivo **comma 7** prevede la possibilità di avviare, nell'ambito della struttura amministrativa di cui ai commi 5 e 6, gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento in relazione a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia e delle altre amministrazioni interessate. Per la partecipazione a tali gruppi di lavoro o tavoli di coordinamento non è in alcun caso previsto il riconoscimento di **gettoni di presenza**, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.

Ai sensi del **comma 8**, al fine di assicurare in ogni caso la presenza di rappresentanti italiani al Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento (*Board*), si prevede che, fino alla formalizzazione da parte della Cabina di regia, alle riunioni del *Board* partecipino il Capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, in qualità di membro supplente. **Con specifico riguardo all'individuazione, in via transitoria, del Capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come membro titolare del *Board*, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, come membro supplente, si evidenzia che essa risulta coerente con le attività svolte dal predetto Dipartimento a legislazione vigente. A tale fine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"), il predetto Dipartimento "cura, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione" e "segue le politiche del mercato interno e della concorrenza". Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, del decreto 23 novembre 2023 (recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari europei nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri" e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024) l'Ufficio per il Mercato interno e la Competitività (che costituisce, ai sensi dell'articolo**

5 del medesimo decreto, uno dei quattro uffici dirigenziali di livello generale in cui si articola il Dipartimento per gli affari europei) *“cura le questioni attinenti alle politiche del mercato interno, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi nell'ambito dell'Unione europea, nonché alla competitività ed alla concorrenza” e “coordina le amministrazioni competenti e assicura la partecipazione ai Gruppi di lavoro del Consiglio UE, inclusi i tavoli negoziali e della Commissione europea, rappresentando in tali sedi i risultati del coordinamento sulle tematiche di competenza”.*

Il **comma 9**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

**ART. 12** *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

La disposizione reca una delega al Governo finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, nonché alla modifica del regolamento (UE) 2018/1724.

Il regolamento che, ai sensi dell'articolo 19, *“si applica a decorrere dal 20 maggio 2026”*, si inserisce nel quadro delle politiche dell'Unione europea volte a garantire una maggiore trasparenza, tracciabilità e affidabilità dei dati relativi al mercato delle locazioni brevi, con l'obiettivo di assicurare un corretto funzionamento del mercato interno, un'equa concorrenza tra operatori e un efficace supporto alle autorità pubbliche nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e pianificazione. La delega è resa necessaria dall'esigenza di assicurare il coordinamento e la coerenza tra la nuova disciplina europea, direttamente applicabile, e la normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha istituito il codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi.

Al riguardo, il regolamento introduce un quadro normativo, cui gli Stati membri devono adeguarsi, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza del settore delle locazioni e migliorare la qualità e la disponibilità dei dati statistici. Nello specifico, il citato Regolamento pone a carico dell'Italia precisi obblighi:

- istituzione di procedure di registrazione delle locazioni, svolte sulla base delle dichiarazioni rese dai locatori in conformità alle disposizioni dello stesso Regolamento;
- rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione per un'unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle informazioni chieste;
- istituzione di un registro pubblico e facilmente accessibile per la raccolta dei dati e delle dichiarazioni rese dai locatori;
- creazione di un'interfaccia che garantisca interoperabilità tra registro nazionale e piattaforme on line che consentono agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine;

- interoperabilità finalizzata a garantire che le informazioni siano disponibili per le autorità regionali/locali quando necessario;
- definizione di meccanismi sanzionatori e di controllo per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione;
- raccolta e trasmissione di dati sulle attività di locazione breve, con l'obiettivo di creare informazioni affidabili e comparabili a livello UE;
- adozione di standard tecnici armonizzati per la trasmissione dei dati.

Il **comma 1** attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di adeguamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei criteri specifici indicati nel comma 2.

Il **comma 2** individua, in particolare, i criteri direttivi volti a:

- assicurare la piena e corretta applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1028, mediante l'adeguamento della procedura di registrazione per il rilascio del CIN e delle informazioni richieste ai locatori;
- integrare e coordinare il sistema sanzionatorio nazionale con le nuove fattispecie derivanti dagli obblighi posti a carico delle piattaforme *online* di locazione a breve termine, prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione alla gravità delle violazioni;
- individuare nel Ministero del turismo l'autorità nazionale competente per le funzioni di verifica, monitoraggio, informazione, trasmissione dei dati ed esecuzione previste dal regolamento, in particolare con riferimento agli articoli 9, 12, paragrafo 4, 13, 14 e 15;
- adottare le misure necessarie per l'adeguamento del sistema informatico nazionale e della banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi europei, inclusi quelli relativi all'istituzione e al coordinamento dei punti di ingresso digitali unici e all'accesso ai dati da parte delle autorità competenti.

A tale ultimo riguardo, si precisa che, affinché l'Italia sia conforme alle disposizioni del richiamato Regolamento, è necessario aggiornare gli standard tecnici digitali di interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive, istituita ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, rendendoli compatibili con le specifiche del Regolamento UE.

Il **comma 3** prevede che l'adozione del decreto legislativo avvenga previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle competenze regionali e locali coinvolte in materia di turismo e governo del territorio. Attraverso sistemi di interoperabilità e di interconnessione con le banche dati regionali, la BDSR assicura il coordinamento informativo tra amministrazioni statali e territoriali e consente una mappatura completa delle strutture ricettive a livello nazionale, contribuendo anche al contrasto delle forme irregolari di ospitalità.

Il **comma 4** individua la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.
- 2) Direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario.
- 3) Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 4) Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.
- 5) Direttiva (UE) 2025/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.
- 6) Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento.
- 8) Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica.
- 9) Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza.
- 10) Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza.
- 11) Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle

acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

- 12) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione.
- 13) Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 14) Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 15) Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

\*\*\* \*\*

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2025:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che, ormai, è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere. Proprio per questo motivo, per consentire una più rapida lettura, a partire dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”*, nell'allegato in parola sono elencate solo le direttive che non necessitano di ulteriori criteri e principi specifici.

Nel disegno di legge sono state inserite 17 direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea successivamente e 3 direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea precedentemente alla data di approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea 2025, avvenuta il 22 luglio 2025, non introdotte in detto disegno di legge mediante proposte emendative nel corso dell'iter parlamentare.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, a seguito della riunione del 15 luglio 2026, il Collegio dei Commissari ha adottato le decisioni in materia di procedure d'infrazione che, per quanto riguarda l'Italia, risultano essere pari a 80, di cui di cui 61 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive UE.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione pendenti, suddivise per stadio della procedura, materia e amministrazione competente.

**TABELLA 1 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA (15 LUGLIO 2026)**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Messa in mora Art. 258 TFUE               | 43 |
| Messa in mora complementare Art. 258 TFUE | 3  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Parere motivato Art. 258 TFUE | 17        |
| Ricorso Art. 258 TFUE         | 3         |
| Sentenza Art. 258 TFUE        | 5         |
| Messa in mora Art. 260 TFUE   | 3         |
| Ricorso Art. 260 TFUE         | 1         |
| Sentenza Art. 260 TFUE        | 5         |
| <b>Totale</b>                 | <b>80</b> |

**TABELLA 2 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA (15 LUGLIO 2026)**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ambiente                                      | 25 |
| Affari economici e finanziari                 | 9  |
| Trasporti                                     | 7  |
| Lavoro e politiche sociali                    | 7  |
| Energia                                       | 7  |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 4  |
| Giustizia                                     | 4  |
| Fiscalità e dogane                            | 3  |
| Salute                                        | 3  |
| Concorrenza e aiuti di Stato                  | 2  |
| Libera circolazione delle merci               | 3  |
| Affari interni                                | 1  |
| Agricoltura                                   | 1  |
| Affari esteri                                 | 1  |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Comunicazioni | 1         |
| Appalti       | 1         |
| Pesca         | 1         |
| <b>Totale</b> | <b>80</b> |

**TABELLA 3 - SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE**

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica                                                 | 33        |
| Ministero dell'economia e delle finanze                                                              | 13        |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                                                       | 10        |
| Ministero della giustizia                                                                            | 7         |
| Ministero delle imprese e del made in Italy                                                          | 5         |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali                                                       | 4         |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste                               | 4         |
| Ministero della salute                                                                               | 2         |
| Ministero dell'interno                                                                               | 1         |
| Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione                                        | 1         |
| Ministero dell'università e della ricerca                                                            | 1         |
| Ministro per la protezione civile e le politiche del mare                                            | 1         |
| Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione<br>(Dipartimento affari europei) | 1         |
| <b>Totale*</b>                                                                                       | <b>80</b> |

\* Alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 80 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni.

Con riferimento alla **lettera c)**, si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa al 21 luglio 2026.

**DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA**

| N. | DIRETTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMMINISTRAZIONE<br>COMPETENTE                                          | TERMINI DI<br>RECEPIMENTO | PROVVEDIMENTO DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Direttiva di esecuzione (UE) 2025/145</b> della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 31 luglio 2025            | Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 luglio 2025<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2025, n. 192     |
| 2  | <b>Direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079</b> della Commissione, del 2 giugno 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi                                                                                                                                                                                                                           | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 31 dicembre 2025          | Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 settembre 2025<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 257 |
| 3  | <b>Direttiva (UE) 2025/872</b> del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ministero dell'economia e delle finanze                                | 31 dicembre 2025          | Decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze 16 ottobre 2025<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2025, n. 252                              |
| 4  | <b>Direttiva delegata (UE) 2025/811</b> della Commissione, del 19 febbraio 2025, recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti                         | 11 settembre 2025         | Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2025<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2026, n. 43                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                                                                                                                                              |
| 5 | <b>Direttiva (UE) 2023/2226</b> del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.                                                                                                                                                                     | Ministero dell'economia e delle finanze              | 31 dicembre 2025 | Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2025, n. 302      |
| 6 | <b>Direttiva 2023/2661/UE</b> del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.                                                                                             | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti       | 21 dicembre 2025 | Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2026<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2026, n. 40 |
| 7 | <b>Direttiva (UE) 2022/1999</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)                                                                                                                                        | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti       | -----            | Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2026, n. 125   |
| 8 | <b>Direttiva delegata (UE) 2026/325</b> della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 24 febbraio 2025 | Ministero della difesa                               | 31 maggio 2026   | Decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2026<br><br>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2026, n. 132                            |
| 9 | <b>Direttiva delegata (UE) 2025/1802</b> della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del                                                                                                                                                                                                | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 30 giugno 2026   | Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2026                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                       |                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione</p> <p><b>Direttiva delegata (UE) 2025/2363</b> della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica</p> <p><b>Direttiva delegata (UE) 2025/2364</b> della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame</p> |                                                                               |                       | <p>Publicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2026, n. 144</p>                                                                                                         |
| 10 | <p><b>Direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449</b> della Commissione, del 4 dicembre 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> | <p>30 giugno 2026</p> | <p>Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 aprile 2026</p> <p>Publicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2026, n. 146</p> |
| 11 | <p><b>Direttiva (UE) 2026/192</b> della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Ministero delle imprese e del made in Italy</p>                            | <p>29 luglio 2026</p> | <p>Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 21 luglio 2026</p> <p>Publicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2026, n. 167</p>                            |

|  |                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
|  | dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|

Con riferimento alla **lettera d)**, si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E., non sono state inserite nel disegno di legge in quanto non necessitano di norme di attuazione:

| N. | DIRETTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMMINISTRAZIONE COMPETENTE                     | TERMINE DI RECEPIMENTO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | <b>Direttiva (UE) 2025/2482</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.<br>Pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2025 | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 2 gennaio 2029         |
| 2  | <b>Direttiva (UE) 2026/500</b> della Commissione, del 5 marzo 2026, che modifica la direttiva 2008/63/CE per quanto riguarda un obbligo di comunicazione.<br>Pubblicata nella G.U.U.E. 6 marzo 2026                                                                                         | Ministero delle imprese del made in Italy      | -----                  |

Con riferimento alla **lettera e)**, fino al 21 luglio 2026 non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla **lettera e-bis)**, si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate al 21 luglio 2026, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

| N. | DIRETTIVA                                                                                                                                                                                                                                   | AMMINISTRAZIONE PROPONENTE                           | TERMINE DI RECEPIMENTO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | <b>Direttiva (UE) 2023/1791</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)<br>Pubblicata nella G.U.U.E. 20 settembre 2023, serie L 143 | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 11 ottobre 2025        |
| 2  | <b>Direttiva (UE) 2025/2360</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo)<br>Pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2025, serie L      | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica | 17 dicembre 2028       |

| N. | DIRETTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMMINISTRAZIONE<br>PROPONENTE                              | TERMINE DI<br>RECEPIMENTO                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p><b>Direttiva (UE) 2026/470</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 26 febbraio 2026, serie L</p>                                                                  | Ministero<br>dell'economia e delle<br>finanze              | <p>19 marzo 2027<br/>(artt. 1, 2 e 3)</p> <p>26 luglio 2028<br/>(art. 4)</p> |
| 4  | <p><b>Direttiva (UE) 2025/2205</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 5 novembre 2025, serie L</p>                          | Ministero delle<br>infrastrutture e dei<br>trasporti       | <p>26 novembre 2027</p> <p>26 novembre 2028<br/>(articolo 29)</p>            |
| 5  | <p><b>Direttiva (UE) 2025/2456</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2025, serie L</p>                                                                                                                                                                                    | Ministero<br>dell'ambiente e della<br>sicurezza energetica | Si applica dal<br>13 agosto 2027<br>(articolo 2)                             |
| 6  | <p><b>Direttiva (UE) 2026/804</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2026, serie L</p>                                                                                                                          | Ministero<br>dell'economia e delle<br>finanze              | 11 maggio 2028                                                               |
| 7  | <p><b>Direttiva (UE) 2026/805</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque</p> <p>Pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2026, serie L</p> | Ministero<br>dell'ambiente e della<br>sicurezza energetica | 21 dicembre 2027                                                             |

| N. | DIRETTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMMINISTRAZIONE<br>PROPONENTE                 | TERMINE DI<br>RECEPIMENTO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 8  | <b>Direttiva (UE) 2026/806</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione<br><br>Pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2026, serie L | Ministero<br>dell'economia e delle<br>finanze | 11 maggio 2028            |

Relativamente alla **lettera f)**, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per gli affari europei sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, solo la Provincia Autonoma di Trento, nel corso dell'anno 2025, ha recepito una direttiva dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.

In particolare, la legge provinciale 1° agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027), all'articolo 50, comma 3, ha introdotto una nuova disposizione nella legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*).

In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Con riferimento all'*iter* di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

**ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)**

I commi 1 e 2 disciplinano i profili procedurali relativi all'attuazione degli articoli da 3 a 14.

Il **comma 3** dispone che, a esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge, e alle entrate derivanti dalle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel presente disegno di legge di delegazione europea.

**ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)**

L'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

**Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)**

La presente delega legislativa al Governo è volta a recepire, all'interno delle normative nazionali di prodotto interessate (decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, decreto



legislativo 10 febbraio 2010, n. 17, decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 ), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/2749, con specifico riguardo ai capi che troveranno concreta applicazione solo nell'eventualità di un'emergenza del mercato interno.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori, a carico della finanza pubblica. Come espressamente indicato nel **comma 4**, recante la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera b) si tratta di amministrazioni che già svolgono compiti omogenei a quelli indicati. La disposizione non determina l'istituzione di nuovi organismi né l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già svolte dai soggetti coinvolti. Quanto alla struttura del Ministero delle imprese e del made in Italy preposta all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43-*quater* e 43-*quinqies* della direttiva 2014/53/UE, come modificata dall'articolo 9 della direttiva 2024/2749/UE, si tratta della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni e dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Essa svolge già i compiti di valutazione di conformità delle apparecchiature radio. La disposizione, che prevede un regime autorizzatorio in deroga, si colloca nell'alveo dei compiti già previsti nell'ambito delle competenze istituzionali e non comporta alcun fabbisogno di nuove risorse rispetto a quelle già disponibili.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, **lettera c)**, si evidenzia che il coinvolgimento, nelle procedure autorizzative in deroga, di enti, organismi o strutture tecniche specialistiche è previsto mediante il ricorso a soggetti già ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di vigilanza del mercato e di valutazione della conformità dei prodotti. La disposizione non determina l'istituzione di nuovi organismi né l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già svolte dai soggetti coinvolti. Le attività di supporto tecnico necessarie per l'esame delle istanze, per la valutazione della conformità dei prodotti e per l'applicazione delle pertinenti norme tecniche armonizzate o specifiche comuni dell'Unione europea saranno pertanto svolte nell'ambito delle competenze istituzionali e con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Ne consegue l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, **lettera d)**, l'intervento è finalizzato all'adeguamento dei regimi sanzionatori vigenti alle nuove fattispecie previste dalla direttiva (UE) 2024/2749, nonché all'introduzione delle necessarie disposizioni sanzionatorie nel settore disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. Le attività di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni continueranno a essere svolte dalle amministrazioni e dalle autorità già competenti in base alla normativa vigente, senza necessità di istituire nuove strutture organizzative o di attribuire ulteriori risorse. Pertanto, dall'adeguamento del quadro sanzionatorio non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie presentano carattere eventuale e



non quantificabile *ex ante* e, conseguentemente, non vengono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

**ART. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online)**

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online. La richiamata direttiva ha l'obiettivo di modernizzare e rafforzare il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution* e in seguito abbreviato ADR) nell'Unione Europea, rendendolo più efficace, più accessibile e meglio adattato all'attuale contesto digitale. La direttiva migliora il quadro ADR per renderlo coerente con le nuove dinamiche del commercio elettronico e con le interazioni transfrontaliere, anche con professionisti di Paesi terzi, al fine di ampliare la tutela dei consumatori. Inoltre, vengono introdotte misure per aumentare la conoscenza dell'ADR, migliorare la qualità degli organismi ADR e incentivare la partecipazione dei professionisti. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva ADR (2013/11/UE), come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri possono conservare o introdurre norme che prevedano misure ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori. Pertanto, tale direttiva risulta essere di c.d. «armonizzazione minima». Alla luce dei criteri proposti, il Governo è delegato, posto il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, a:

- fermo restando l'ambito delle competenze dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie stabilito dalla vigente normativa in ragione della loro istituzione presso Autorità di vigilanza di settore, definire le modalità di accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di Paesi terzi, esercitando l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1-bis, comma 2, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE, in particolare, subordinando l'accesso all'accordo delle parti sulla risoluzione della controversia sulla base del diritto nazionale in cui l'organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore interessato ha la sua residenza, nonché all'impegno del professionista ad essere vincolato alle norme procedurali ADR;
- prevedere che le funzioni di punto di contatto ADR, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2647, siano svolte dal soggetto designato quale Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), disponendo altresì che esso eserciti le funzioni disciplinate dal citato articolo nei casi e con le modalità ivi previsti;
- adottare misure per promuovere la partecipazione dei professionisti e dei consumatori alle procedure ADR;
- disciplinare le conseguenze della mancata risposta da parte del professionista di cui all'articolo 5, paragrafo 9, comma 2, della direttiva 2013/11/UE, tenuto anche conto delle specifiche previsioni normative settoriali;



- apportare modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare all'articolo 37, comma 3, lettera h), al fine di prevedere un obbligo di partecipazione dei professionisti relativamente alla procedura ADR disciplinata dall'Autorità di regolazione dei trasporti negli ambiti di competenza;
- apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e al codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/2647;
- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Sotto il profilo finanziario, con riferimento ai criteri di delega sopra menzionati, l'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente indicato nella clausola di neutralità finanziaria di cui al **comma 2**.

Con particolare riguardo alla **lettera a)**, relativa all'accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di paesi terzi, si evidenzia che da tale criterio non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica posto che lo stesso non richiede l'ideazione di nuove procedure ed è volto esclusivamente a stabilire le condizioni per attivare una modalità di risoluzione alternativa delle controversie.

Con riferimento alla **lettera b)**, si rappresenta che il criterio ivi contenuto non determinerà effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la designazione del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di ECC-NET segue un canale autonomo e già strutturato. Segnatamente, ai fini della suddetta designazione, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di amministrazione competente, avvia una procedura ad evidenza pubblica volta a individuare il soggetto (*non-profit making body*) da designare alla Commissione Europea/EISMEA per lo svolgimento delle funzioni *de qua*. Si evidenzia, inoltre, che per l'esercizio delle attività direttamente connesse alla funzione di Centro nazionale della Rete europea per i consumatori ECC-Net il soggetto designato beneficia di risorse sia nazionali sia europee. In particolare, l'Italia già co-finanzia le attività di cui all'ECC-NET attingendo, al riguardo, per la quota necessaria al Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 legge n. 388 del 2000, alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di utilizzo ivi previste.

Con riferimento alla **lettera c)** sembra utile rappresentare che le misure per promuovere la partecipazione alle procedure ADR saranno, in conformità con quanto previsto dal considerando 14 della direttiva, di carattere non finanziario.

Con riferimento alla **lettera d)**, la stessa prevede misure per regolare le conseguenze per il professionista inadempiente.

Con riferimento alla **lettera e)**, si evidenzia che con tale criterio, sentita la relativa Autorità di settore, si inserisce un obbligo di partecipazione alle procedure ADR dei professionisti operanti nel settore dei trasporti, gestite dalla citata Autorità. Al riguardo si precisa che l'obbligo di partecipazione sarà gestito dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sulla base dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e operativo dal 2023.



Infine, si evidenzia che i criteri di cui alle **lettere f) e g)** si propongono di apportare alla normativa vigente modifiche di coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo))**

La disposizione reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025, concernente il monitoraggio e la resilienza del suolo. Lo scopo dell'intervento normativo è assicurare il tempestivo e completo recepimento della suddetta direttiva, nel quadro del vigente assetto istituzionale e delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo, tenuto conto del termine del 17 dicembre 2028 stabilito per l'attuazione.

In particolare, al **comma 1**, si conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. La disposizione individua, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012, ulteriori criteri direttivi specifici al fine di consentire:

- a) l'individuazione nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, in coordinamento con il Dipartimento Casa-Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in ragione delle rispettive attribuzioni. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché il Dipartimento Casa-Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri porranno in essere gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- b) l'individuazione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/2360. Le autorità competenti verranno individuate tra le Amministrazioni competenti per materia (MASE, MASAF, Autorità di bacino distrettuali, ISPRA, SNPA, ARPA e Servizi regionali) e tutte dovranno operare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- c) l'istituzione di uno o più tavoli di coordinamento interistituzionale, i cui componenti e partecipanti prestano la propria attività a titolo interamente gratuito, operanti sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione della direttiva;
- d) l'individuazione di uno o più distretti del suolo che coprano l'intero territorio nazionale e siano sotto la responsabilità di una o più autorità individuate ai sensi della lettera c), nonché delle unità di suolo. Le autorità competenti verranno individuate tra le Amministrazioni competenti per materia (MASE, MASAF, Autorità di bacino distrettuali, ISPRA, SNPA, ARPA e Servizi regionali) e tutte opereranno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



e) la disciplina del sistema di monitoraggio del suolo e del suo consumo, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla direttiva, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni preposte al monitoraggio (ISPRA, SNPA, ARPA e Servizi regionali), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) l'introduzione di strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo, nonché della limitazione del consumo di suolo agricolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attuazione delle misure e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni competenti per materia (MASE, MASAF, Autorità di bacino distrettuali, ISPRA, SNPA, ARPA e Servizi regionali), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) l'adozione dei provvedimenti di natura regolamentare e non regolamentare previsti dalla presente lettera, funzione che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

h) l'adeguamento della normativa vigente, che rientra tra le funzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e verrà garantito attraverso l'attuale assetto istituzionale e la vigente ripartizione delle competenze, senza pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2**, si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente indicato al **comma 3**.

**ART. 6 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464, relativamente a taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)**

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2026/470. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 marzo 2027. A tal fine, i criteri ed i principi di delega consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

In particolare, la nuova direttiva incide sulla normativa esistente in tema di rendicontazione non finanziaria a carico delle imprese restringendo la platea dei destinatari degli obblighi di *disclosure*, limitando l'obbligo individuale alle imprese con: (i) ricavi netti superiori a 450 mln di euro; e (ii) un numero medio di dipendenti superiori a 1.000. Le imprese che non raggiungono queste soglie sono escluse dall'obbligo diretto. Per le imprese con sede in Paesi terzi, operanti nel mercato unico europeo, l'obbligo di rendicontazione scatta quando i ricavi netti generati nell'Unione superano la soglia di 450 milioni di euro, garantendo così il principio di parità di trattamento tra operatori europei ed extra-europei.



In linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2026/470, vengono ampliati e meglio specificati i contenuti degli obblighi di *disclosure*, prevedendo altresì un sistema di *assurance* per la rendicontazione non finanziaria. L'obiettivo di tale intervento è garantire che le imprese comunichino agli investitori informazioni pertinenti, comparabili e affidabili in materia di sostenibilità, favorendo così la crescita del mercato e gli investimenti in attività sostenibili, coerentemente con gli obiettivi del Piano d'azione europeo per finanziare la crescita sostenibile.

La disciplina sulla rendicontazione non finanziaria, aggiornata con la direttiva (UE) 2026/470, si innesta sulle precedenti direttive in materia di bilanci d'esercizio e consolidati, già recepite nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo n. 139 del 2015 e il decreto legislativo n. 254 del 2016. La nuova direttiva introduce criteri più stringenti, restringendo la platea dei destinatari degli obblighi di *disclosure* alle imprese con ricavi netti superiori a 450 milioni di euro e un numero medio di dipendenti superiore a 1.000, come previsto dal nuovo quadro normativo europeo.

La direttiva (UE) 2026/470 interviene anche sulle normative relative alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, nonché sugli obblighi di trasparenza riguardanti gli emittenti i cui valori mobiliari sono negoziati nei mercati regolamentati, assicurando un coordinamento normativo tra le diverse fonti e aggiornando i riferimenti legislativi in materia di esercizio di poteri regolamentari e sanzionatori.

Infine, la direttiva modifica il regolamento (UE) 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, armonizzando la disciplina con le nuove disposizioni in materia di rendicontazione non finanziaria e assicurando così una piena coerenza con il quadro normativo europeo attuale.

Da quanto sopra emerge che la direttiva (UE) 2026/470 comporta la necessità di modificare o coordinare molteplici fonti legislative, in particolare quelle relative alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria. Non essendovi una fonte normativa univoca, il Governo dovrà intervenire su vari provvedimenti per assicurare la piena implementazione della direttiva (**comma 1, lettere a) e f)**, inserendo i riferimenti alle normative di più facile individuazione e mantenendo il riparto di competenze attualmente esistente tra Ministero dell'economia e delle finanze e CONSOB, sentite – ove necessario – Banca d'Italia e IVASS per l'esercizio dei poteri regolamentari sui soggetti vigilati (**comma 1, lettere b), c) e f)**.

Le attività attribuite alla Consob rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali della medesima e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rappresenta, altresì, che la revisione del quadro europeo in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità comporta una riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi rispetto alla disciplina vigente, stimabile in circa il 90%. Tale riduzione è idonea a determinare, a regime, una corrispondente contrazione delle attività di vigilanza e controllo connesse alla disciplina in esame.

Le autorità di vigilanza provvederanno, quindi, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.



Con riferimento alle attività, in particolare di vigilanza, poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, le stesse saranno svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso.

Per quanto attiene al **comma 1, lettera d)**, si conferisce al Governo la delega a esercitare le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2026/470. Tra queste, anche quella prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2026/470, che consente di esonerare alcune categorie di imprese dall'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio finanziario 2026, riducendone così gli oneri informativi e di conformità.

Riguardo, infine, alle forme di coordinamento e collaborazione tra le autorità competenti in materia di vigilanza della rendicontazione di sostenibilità (**comma 1, lett. g)**, si segnala che questi avverranno attraverso canali ordinari e già esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nel **comma 2**.

**ART. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)**

L'articolo in esame, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per recepire nell'ordinamento italiano la disciplina della Direttiva UE 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio del giugno 2026, la quale dispone modifiche alla direttiva 2012/29/UE, relativa alle norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime da reato e sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI.

Al **comma 2**, si stabilisce che, nell'esercizio di tale delega, il Governo debba osservare i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, oltre che i principi e i criteri specifici di cui all'articolo 22 della Direttiva 2026/1472. Si specifica, altresì, che tali principi e criteri specifici prevedano che:

- a) la vittima non possa essere sottoposta, nell'ambito della procedura di valutazione individuale, ad atti invasivi della propria sfera psico-fisica senza il suo consenso.
- b) alla vittima sia riconosciuto, in ogni caso, il diritto di conoscere gli esiti di tali atti e la possibilità di chiederne la revisione nel caso in cui sorga necessità; inoltre, che venga assicurata, a tutte le parti, la conoscibilità degli elementi posti a base della valutazione, quando quest'ultimi siano posti a base di decisioni o provvedimenti giudiziari.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ricognitiva delle tutele e dei diritti delle vittime in ambito processuale, recando esclusivamente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa concernente il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472, al fine di garantire la piena effettività del controllo giurisdizionale e il rispetto dei diritti di difesa in contesti di vulnerabilità dei soggetti coinvolti. In particolare, si precisa che la previsione della revisione della valutazione non determina l'automatico riconoscimento di ulteriori prestazioni o interventi sociosanitari, né introduce nuovi livelli di assistenza o nuovi obblighi di presa in carico per le amministrazioni competenti. Si assicura, comunque,



che gli enti competenti potranno offrire, ove richiesti dalla vittima, i servizi e la necessaria assistenza, anche sotto il profilo sociale e sanitario, con spese a proprio carico e nell'ambito delle risorse finanziarie previste ordinariamente nei rispettivi bilanci. Pertanto, come espressamente indicato al **comma 3**, dall'attuazione della disposizione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)**

La disposizione reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione.

Con riferimento ai singoli criteri direttivi si rappresenta quanto segue:

- il criterio di delega di cui alla **lettera a)** prevede la designazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), nonché di eventuali ulteriori autorità dotate di competenze specifiche nelle attività di contrasto, quali autorità competenti a svolgere le attività di indagine e controllo finalizzate alla verifica del rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) 2024/3015 in capo agli operatori economici. Le attività demandate all'INL risultano coerenti con le funzioni istituzionalmente attribuite all'Ispettorato in materia di vigilanza sul lavoro, contrasto allo sfruttamento lavorativo e cooperazione con le amministrazioni nazionali ed europee.

In proposito, l'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 quale agenzia unica per le ispezioni del lavoro, esercita, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, le funzioni ispettive già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL, assicurando il coordinamento e l'uniforme svolgimento delle attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di rapporti di lavoro, legislazione sociale e obblighi contributivi. In tale ambito, l'Ispettorato nazionale del lavoro è già titolare dei poteri di controllo e accertamento necessari a verificare il rispetto della disciplina lavoristica e a contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e irregolare.

Le attività richieste dal regolamento europeo si pongono in linea di continuità con i compiti già attribuiti all'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza sui rapporti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (cfr. a titolo esemplificativo artt. 1, 6, 13), che riconosce al personale ispettivo poteri di accesso, accertamento, verifica e contestazione delle violazioni in materia lavoristica e sociale. Analoga considerazione vale con riferimento alle funzioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, già esercitate dall'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle competenze attribuite dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ne consegue che le attività di indagine, controllo, accertamento e cooperazione amministrativa funzionali all'attuazione del regolamento (UE) 2024/3015 non introducono nuovi ambiti di intervento, ma si inseriscono nell'ordinario esercizio di poteri e funzioni già attribuiti all'Amministrazione. Esse potranno, pertanto, essere svolte nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente, con le risorse umane,



strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza necessità di ulteriori stanziamenti o misure di potenziamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che la disposizione risulta pienamente coerente con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal provvedimento e non determina effetti onerosi, neppure indiretti, sul bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

- il criterio di delega di cui alla **lettera b)** individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, ai fini dell'adozione delle decisioni previste dall'articolo 20 del medesimo regolamento e della relativa esecuzione, comportando esclusivamente l'attribuzione di competenze amministrative all'Autorità. Le attività connesse all'esercizio delle nuove funzioni sono svolte nell'ambito del potenziamento organizzativo previsto dalla lettera e). Pertanto, la disposizione non determina autonomi effetti finanziari.
- il criterio di delega di cui alla **lettera c)** prevede la designazione delle autorità competenti a ricevere le comunicazioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. Si tratta delle autorità di vigilanza del mercato sulla conformità dei prodotti, individuate dagli allegati al predetto decreto legislativo, in ragione della tipologia e natura dei prodotti (Ministero della salute per i prodotti sanitari; Ministero del lavoro per i dispositivi di protezione individuali, Ministero delle imprese e del made in Italy per il materiale elettrico e le apparecchiature radio; Ministero della difesa per i prodotti ad uso militare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il materiale da costruzione)
- La disposizione disciplina esclusivamente flussi informativi e raccordi procedurali tra amministrazioni pubbliche già esistenti, senza prevedere l'istituzione di nuovi organismi, banche dati o strutture operative. Le attività saranno svolte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- il criterio di delega di cui alla **lett. d)** attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli operatori economici che non ottemperino alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, determinandone la cornice editale in conformità ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Le attività istruttorie, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono svolte dall'Autorità nell'ambito del rafforzamento organizzativo previsto dalla lettera e) e, pertanto, non determinano ulteriori oneri rispetto a quelli già quantificati in relazione all'incremento della pianta organica.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni sanzionatorie, in quanto non determinabili né quantificabili *ex ante*, non sono considerate nella valutazione degli effetti finanziari della disposizione.

- Gli oneri derivano esclusivamente dall'attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera e)**, concernente l'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività attribuite dal regolamento (UE) 2024/3015. In particolare, la disposizione comporta l'aumento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella misura di 25 unità di ruolo, di cui 3 dirigenti, 15 funzionari e 7 impiegati cui si provvede a carico



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del bilancio della predetta Autorità, finanziato con le modalità previste ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

L'onere per l'ampliamento della pianta organica delle 25 unità di ruolo della carriera direttiva e operativa, è illustrato nel dettaglio nella tabella di seguito. In particolare, per ciascuna annualità è indicato il costo unitario (riferito alla carriera direttiva - qualifica di dirigente livello 0, di Funzionario al sesto livello - e alla carriera operativa - livello sesto della qualifica di Impiegato), calcolato al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Sono inoltre indicati, per l'anno 2027, i costi per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione delle medesime 25 unità, pari a circa 195 mila euro.

## Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

| ANNO                                           | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DIRIGENTE LIVELLO                              | D0         | D2         | D4         | D6         | D8         | D10        | D12          | D14          | D16          | D18          |
| Stima costo annuo unitario                     | 252.347,77 | 264.944,49 | 277.946,41 | 291.364,75 | 305.211,05 | 318.778,53 | 334.470,88   | 350.665,84   | 367.377,02   | 389.337,50   |
| Stima costo annuo complessivo per 3 unità      | 757.043,31 | 794.833,47 | 833.839,23 | 874.094,25 | 915.633,15 | 956.335,59 | 1.003.412,64 | 1.051.997,52 | 1.102.131,06 | 1.168.012,50 |
| Stima costo svolgimento una procedura concorsu | 15.000,00  |            |            |            |            |            |              |              |              |              |
| Stima costo annuo complessivo                  | 772.043,31 | 794.833,47 | 833.839,23 | 874.094,25 | 915.633,15 | 956.335,59 | 1.003.412,64 | 1.051.997,52 | 1.102.131,06 | 1.168.012,50 |

| ANNO                                           | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNZIONARIO LIVELLO                            | F6           | F8           | F10          | F12          | F14          | F16          | F18          | F20          | F22          | F24          |
| Stima costo annuo unitario                     | 145.609,69   | 152.185,04   | 161.911,78   | 172.638,45   | 183.731,75   | 195.202,13   | 207.060,12   | 219.316,73   | 242.935,50   | 258.469,32   |
| Stima costo annuo complessivo per 15 unità     | 2.184.145,35 | 2.282.775,60 | 2.428.676,70 | 2.589.576,75 | 2.755.976,25 | 2.928.031,95 | 3.105.901,80 | 3.289.750,95 | 3.644.032,50 | 3.892.039,80 |
| Stima costo svolgimento due procedure concorsu | 90.200,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Stima costo annuo complessivo                  | 2.274.345,35 | 2.282.775,60 | 2.428.676,70 | 2.589.576,75 | 2.755.976,25 | 2.928.031,95 | 3.105.901,80 | 3.289.750,95 | 3.644.032,50 | 3.892.039,80 |

| ANNO                                           | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035         | 2036         |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| IMPIEGATO LIVELLO                              | I6         | I8         | I10        | I12        | I14        | I16        | I18        | I20        | I22          | I24          |
| Stima costo annuo unitario                     | 90.604,06  | 94.916,13  | 98.175,18  | 106.165,34 | 114.518,31 | 123.165,31 | 131.458,82 | 140.847,30 | 150.561,15   | 160.609,58   |
| Stima costo annuo complessivo per 7 unità      | 634.228,42 | 664.412,91 | 687.226,26 | 743.157,38 | 801.628,17 | 862.157,17 | 920.211,74 | 985.931,10 | 1.053.928,05 | 1.124.267,06 |
| Stima costo svolgimento due procedure concorsu | 90.200,00  |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
| Stima costo annuo complessivo                  | 724.428,42 | 664.412,91 | 687.226,26 | 743.157,38 | 801.628,17 | 862.157,17 | 920.211,74 | 985.931,10 | 1.053.928,05 | 1.124.267,06 |

## Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

| ANNO                          | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DIRIGENTE LIVELLO             | D0         | D2         | D4         | D6         | D8         | D10        | D12          | D14          | D16          | D18          |
| Stima costo annuo complessivo | 772.043,31 | 794.833,47 | 833.839,23 | 874.094,25 | 915.633,15 | 956.335,59 | 1.003.412,64 | 1.051.997,52 | 1.102.131,06 | 1.168.012,50 |

| ANNO                          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNZIONARIO LIVELLO           | F6           | F8           | F10          | F12          | F14          | F16          | F18          | F20          | F22          | F24          |
| Stima costo annuo complessivo | 2.274.345,35 | 2.282.775,60 | 2.428.676,70 | 2.589.576,75 | 2.755.976,25 | 2.928.031,95 | 3.105.901,80 | 3.289.750,95 | 3.644.032,50 | 3.892.039,80 |

| ANNO                          | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| IMPIEGATO LIVELLO             | I6           | I8           | I10          | I12          | I14          | I16          | I18          | I20          | I22          | I24          |
| Stima costo annuo complessivo | 724.428,42   | 664.412,91   | 687.226,26   | 743.157,38   | 801.628,17   | 862.157,17   | 920.211,74   | 985.931,10   | 1.053.928,05 | 1.124.267,06 |
| Stima costo annuo totale      | 3.770.817,08 | 3.742.021,98 | 3.949.742,19 | 4.206.828,38 | 4.473.237,57 | 4.746.524,71 | 5.029.526,18 | 5.327.679,57 | 5.800.091,61 | 6.184.319,36 |



Nella determinazione del *trend* annuale degli oneri del personale, si è tenuto conto di un incremento medio annuo riferito alle progressioni di carriera pari a due livelli stipendiali, nonché di un aumento medio annuo delle tabelle stipendiali pari al 2% in linea con l'andamento medio dell'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA) depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

Il personale dirigenziale è inquadrato, all'atto dell'assunzione, al livello 0, con sviluppo stipendiale decennale fino al livello 18; il personale con qualifica di funzionario e di impiegato è inquadrato al livello 6, con sviluppo decennale fino al livello 24.

L'incremento annuale degli oneri di personale lungo la proiezione decennale è determinato da due componenti distinte: da un lato, la progressione di carriera per fasce economiche successive, come rappresentata nella tabella; dall'altro, l'adeguamento delle tabelle stipendiali stimato sulla base degli aggiornamenti contrattuali previsti per il personale della Banca d'Italia, cui l'Autorità fa riferimento per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

Con riferimento alla copertura finanziaria dell'assunzione delle 25 unità di ruolo, si osserva che dal 1° gennaio 2013 è in vigore l'attuale sistema di finanziamento dell'Autorità (di seguito anche solo autofinanziamento), in virtù del quale l'Autorità non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato. Tale sistema è stato introdotto dal comma 1, dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"). Nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-*ter* all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", è previsto che: "all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro".

Il parametro di riferimento per l'individuazione dei soggetti tenuti a contribuire all'autofinanziamento (il raggiungimento della soglia di fatturato di 50 milioni di euro stabilito dal citato comma 7-*ter* dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990) è statico. Il volume complessivo di affari delle imprese rientranti nel perimetro di contribuzione cresce, invece, inevitabilmente, in ragione della dinamica inflattiva che si riflette sul livello nominale dei bilanci sui quali viene calcolato, in concreto, il contributo.

Considerando le entrate da autofinanziamento attese per il 2026, pari a euro 107.850.374,62 (il cui dato è riferito a quanto dovuto dalle società rientranti nel perimetro di contribuzione a esito della chiusura della relativa anagrafica e dell'invio, a giugno 2026, dei bollettini PagoPa) e mantenendo l'aliquota di contribuzione costante nella misura dello 0,055 per mille (come già deliberato dall'Autorità per il triennio di previsione 2026-2028), è possibile delineare, per il successivo decennio, lo scenario rappresentato a seguire.

Partendo dal gettito atteso del 2026, ad aliquota invariata, è stata ipotizzata una crescita media delle entrate da autofinanziamento pari al 2% annuo (cioè la stessa ipotizzata per le spese di personale in materia di IPCA). Tale stima di crescita è del tutto prudenziale: si è riferito, infatti, come sul gettito dell'autofinanziamento incida in misura determinante la dinamica inflattiva. La media dell'inflazione registrata nell'ultimo quinquennio è pari al 3,7%, ben superiore, quindi, al 2% ipotizzato in questa sede. Sulla



base di tali ipotesi si determina una crescita complessiva del gettito da autofinanziamento in grado di garantire, unitamente alle risultanze attese in materia di gestione di bilancio, la copertura dei maggiori costi di personale conseguenti alle nuove immissioni a ruolo.

La stessa Autorità ha confermato che l'assunzione delle 25 unità in ruolo avviene in condizioni di neutralità per la finanza pubblica e senza operare alcun incremento dell'aliquota contributiva, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente consentono di far fronte agli oneri connessi alle nuove assunzioni. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d), si provvede integralmente a carico del bilancio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- i criteri di delega di cui alle **lettere f) e g)** concernono rispettivamente le forme di coordinamento tra le autorità coinvolte e l'utilizzo del sistema europeo di informazione e comunicazione previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Le attività previste si inseriscono nell'ambito di strumenti informatici e meccanismi di cooperazione già esistenti a livello unionale e nazionale e saranno svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*ART. 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)*

La disposizione reca una delega legislativa al Governo finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, concernente le misure applicabili in caso di emergenza del mercato interno dell'Unione europea.

L'intervento normativo è volto ad apportare alle discipline nazionali di settore interessate le modifiche e le integrazioni necessarie a garantire il corretto coordinamento con il nuovo quadro unionale, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione in deroga, alla valutazione della conformità, all'applicazione di norme tecniche e specifiche comuni adottate dall'Unione europea e alle attività di vigilanza del mercato relative ai beni rilevanti per la crisi.

Dal punto di vista finanziario, il recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dalla **lettera b)** risultano infatti riconducibili alle competenze già attribuite alle amministrazioni interessate nell'ambito del sistema nazionale di vigilanza del mercato disciplinato dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 e saranno, pertanto, svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo al criterio direttivo di cui alla **lettera c)**, il coinvolgimento, nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga, di enti, organismi o soggetti tecnici già



ordinariamente impiegati nelle attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione non prevede l'istituzione di nuovi organismi, né l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già esercitate dai soggetti interessati. Le attività di supporto tecnico richieste nell'ambito delle procedure emergenziali costituiscono infatti una modalità operativa di svolgimento di compiti già rientranti nelle rispettive competenze istituzionali e saranno svolte avvalendosi delle strutture e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al criterio direttivo di cui alla **lettera d)**, la delega è finalizzata all'adeguamento del quadro sanzionatorio previsto dalle normative nazionali di settore interessate, al fine di assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2024/2748 nel periodo di emergenza del mercato interno. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni continueranno a essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito dei procedimenti e delle strutture già esistenti. Eventuali entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie presentano carattere eventuale e non quantificabile *ex ante* e, conseguentemente, non vengono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

In coerenza con quanto previsto dal **comma 3**, le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della delega nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)**

La disposizione reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025.

Dal punto di vista finanziario, dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi del comma 4, le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra i relativi compiti istituzionali ovvero di interventi di natura ordinamentale e procedurale.

Con riferimento ai singoli criteri previsti dal **comma 2**, per i profili finanziari, si rappresenta quanto segue:

- lettera a): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo svolgimento delle funzioni attribuite all'autorità competente rientra tra i compiti istituzionali assegnati alle stesse. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 16 del regolamento (UE) 2025/2365 rimette agli Stati membri la designazione di una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del regolamento, senza imporre un determinato modello organizzativo. L'individuazione dell'autorità o delle autorità competenti è rimessa al decreto legislativo di attuazione, in cui esse



saranno ragionevolmente individuate tra le amministrazioni già competenti in materia ambientale. L'Autorità competente sarà individuata nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi dell'ISPRA per il necessario supporto tecnico-scientifico, nonché nelle amministrazioni territorialmente competenti (Regioni, Province e ARPA).

Secondo quanto previsto dal regolamento, i compiti propri di tali autorità hanno ad oggetto autorizzazioni, verifiche e controlli per assicurare il rispetto degli obblighi europei, in coerenza con le funzioni istituzionali proprie di tali amministrazioni, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- lettera b): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ha ad oggetto profili procedurali previsti dal regolamento;
- lettera c): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I possibili maggiori costi per gli organismi certificatori sono coperti con i proventi delle tariffe previste dalla legislazione di settore;
- lettera d): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente; le sanzioni amministrative dovranno essere determinate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 32 della legge 234/2012 e all'articolo 20 del regolamento (UE) 2025/2365;
- lettera e): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente; le sanzioni penali dovranno essere determinate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 32 della legge 234/2012 e all'articolo 20 del regolamento (UE) 2025/2365;
- lettera f): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività di promozione dell'accesso alle informazioni in materia di conformità al regolamento (UE) 2025/2365 sono riconducibili ad altre attività istituzionali delle autorità competenti di cui alla lettera a), che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per finalità analoghe. In particolare, le misure di cui alla lettera f), dirette a favorire la conoscenza degli obblighi e a garantire assistenza agli operatori, saranno individuate nel dettaglio in sede di attuazione della delega. Tali misure potranno essere realizzate mediante: (i) la pubblicazione di informazioni, linee guida, FAQ e modulistica sui siti istituzionali dell'autorità competente, in coerenza con l'accesso del pubblico alle informazioni previsto dall'articolo 11 del regolamento; (ii) l'impiego dei punti di contatto e dei canali informativi esistenti rivolti agli operatori economici. Trattasi, pertanto, di attività istituzionali che le autorità competenti potranno svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**ART. 11** *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio)*

La disposizione in rassegna conferisce, al **comma 1**, al Governo una delega legislativa per l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), noto anche come "regolamento IMERA - Internal Market Emergency and Resilience Act", di seguito "regolamento".

Al **comma 2**, si prevede che nell'esercizio della delega legislativa e fermo quanto previsto dai commi da 3 a 8 dell'articolo in commento, il Governo debba osservare, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2747.

Al contempo, i **commi da 3 a 8** contengono disposizioni finalizzate ad adeguare immediatamente l'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 4 (che istituisce il Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno – c.d. *Board* – composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro – oltre ad un membro supplente – e da un rappresentante della Commissione), dell'articolo 8 (che onera ciascuno Stato membro della designazione di un ufficio centrale di collegamento, con funzioni di coordinamento dello scambio di informazioni sia a livello nazionale che europeo e di monitoraggio degli incidenti significativi che potrebbero avere un impatto sul mercato interno) e dell'articolo 24 del regolamento (prevede che ciascuno Stato membro istituisca un punto unico di contatto nazionale con il compito di fornire informazioni e assistenza a cittadini, consumatori, operatori economici e lavoratori sulle misure di emergenza adottate e pubblicazione online delle informazioni sulle restrizioni in vigore).

In tale contesto, il **comma 3** della disposizione istituisce, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio di ministri o da un ministro dallo stesso delegato e composta dall'autorità delegata di cui all'articolo 3 della n. 124 del 2007, ove istituita, nonché dai ministri indicati dalla previsione in commento. Alle sedute della Cabina di regia, possono, altresì, partecipare in ragione della tematica affrontata, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, nonché, come meri osservatori, esperti e rappresentanti di organizzazioni internazionali, delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali e del sistema dell'università e della ricerca, precisandosi che, per la partecipazione alle sedute della Cabina di regia, non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né di rimborso spese.

Al **comma 4**, poi, vengono precisate le competenze attribuite alla Cabina di regia, mentre al successivo **comma 5** consente alla Cabina di regia di avvalersi di una struttura amministrativa, da individuarsi – con apposito d.P.C.M. – nell'ambito della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è demandato lo svolgimento delle attività



di ufficio di collegamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento IMERA nonché, ai sensi del successivo **comma 6**, la funzione di contatto unico nazionale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, qualora dovesse essere la modalità di emergenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 17 del regolamento IMERA.

Il **comma 7** consente di istituire, nell'ambito della struttura amministrativa di cui ai commi 5 e 6, gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento in relazione a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia e delle altre amministrazioni interessate. La partecipazione agli eventuali gruppi e tavoli di lavoro è prevista a titolo integralmente gratuito, dal momento che il comma in esame precisa che, a tale fine, non è in alcun caso previsto il riconoscimento di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.

Ai sensi del **comma 8**, poi, è stabilito che al Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento (*Board*) istituito dall'articolo 4 del regolamento IMERA, è prevista, nelle more dell'istituzione della Cabina di regia e della conseguente designazione dei rappresentanti italiani, che ai lavori del nuovo organo europeo prendano parte il Capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, in qualità di membro supplente. Con specifico riguardo all'individuazione, in via transitoria, del Capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come membro titolare del *Board*, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo Dipartimento, come membro supplente, si evidenzia che essa risulta coerente con le attività svolte dal predetto Dipartimento a legislazione vigente. A tale fine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), il predetto Dipartimento “cura, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione” e “segue le politiche del mercato interno e della concorrenza”. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 23 novembre 2023 (recante “Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari europei nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri” e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024) l'Ufficio per il Mercato interno e la Competitività (che costituisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, uno dei quattro uffici dirigenziali di livello generale in cui si articola il Dipartimento per gli affari europei) “cura le questioni attinenti alle politiche del mercato interno, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi nell'ambito dell'Unione europea, nonché alla competitività ed alla concorrenza” e “coordina le amministrazioni competenti e assicura la partecipazione ai Gruppi di lavoro del Consiglio UE, inclusi i tavoli negoziali e della Commissione europea, rappresentando in tali sedi i risultati del coordinamento sulle tematiche di competenza”.

Infine, il **comma 9** reca la clausola di invarianza finanziaria, che chiarisce la neutralità finanziaria delle previsioni contenute nell'articolo in rassegna, che non determinano alcun onere nuovo od ulteriore a carico della finanza pubblica. In particolare, è d'uopo precisare che, con riferimento al comma 5 (previsione dal contenuto programmatico) l'operatività della struttura amministrativa ivi prevista è subordinata alla previa individuazione, ad opera di apposito d.P.C.M., all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ufficio o altra articolazione al quale affidare, in concreto, le funzioni di organo di supporto alla Cabina di regia. Ad ogni buon conto – e fermo restando che ogni previsione



di ulteriore dettaglio in merito è rimessa alla normazione secondaria – in ottemperanza alla clausola di neutralità finanziaria, ai costi legati all'operatività della struttura in parola si provvederà sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo, infine, al **comma 7**, l'assenza di impatti sulla finanza pubblica è assicurata dall'espressa previsione della gratuità della partecipazione ai gruppi e ai tavoli di lavoro previsti dalla norma.

**ART. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)**

Il regolamento (UE) 2024/1028 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine introduce un quadro normativo armonizzato a livello europeo con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza del settore delle locazioni e migliorare la qualità e la disponibilità dei dati statistici.

Nello specifico, il citato regolamento pone a carico dell'Italia precisi obblighi:

- a) istituzione di procedure di registrazione delle locazioni, svolte sulla base delle dichiarazioni rese dai locatori in conformità alle disposizioni dello stesso Regolamento;
- b) rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione per un'unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle informazioni chieste;
- c) istituzione di un registro pubblico e facilmente accessibile per la raccolta dei dati e delle dichiarazioni rese dai locatori;
- d) creazione di un'interfaccia che garantisca interoperabilità tra registro nazionale e piattaforme on line che consentono agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine;
- e) interoperabilità finalizzata a garantire che le informazioni siano disponibili per le autorità regionali/locali quando necessario;
- f) definizione di meccanismi sanzionatori e di controllo per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione;
- g) raccolta e trasmissione di dati sulle attività di locazione breve, con l'obiettivo di creare informazioni affidabili e comparabili a livello UE;
- h) adozione di standard tecnici armonizzati per la trasmissione dei dati.

I requisiti di raccolta e condivisione dati sono pensati per:

- a) avere dati affidabili sul settore delle locazioni brevi;
- b) monitorare mercato, prezzi e dinamiche abitative;
- c) facilitare politiche pubbliche basate su dati oggettivi;
- d) favorire trasparenza e concorrenza leale tra operatori.

Affinché l'Italia sia conforme alle disposizioni del richiamato Regolamento, è necessario aggiornare gli standard tecnici digitali di interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o turistica (BDSR) al fine di renderli compatibili con le specifiche del regolamento UE.

La BDSR, istituita ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente regolamentata dall'articolo 13 *quater* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con



modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è la piattaforma gestita dal Ministero del turismo ai fini del rilascio del codice identificativo nazionale (CIN) volto a censire tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche. Essa costituisce uno strumento centrale volto a garantire la tutela del consumatore, il contrasto all'evasione fiscale, la concorrenza leale e la trasparenza del mercato. Attraverso sistemi di interoperabilità e di interconnessione con le banche dati regionali, la BDSR assicura il coordinamento informativo tra amministrazioni statali e territoriali e consente una mappatura completa delle strutture ricettive a livello nazionale, contribuendo anche al contrasto delle forme irregolari di ospitalità. A seguito di una approfondita analisi tecnica della BDSR e dal confronto della stessa con le disposizioni del Regolamento in parola e con gli obblighi da esso derivanti, è emersa la necessità di avviare azioni implementative ed evolutive dell'architettura della BDSR che prevedono un piano d'azione delle attività necessarie per la risoluzione delle criticità. Si rappresentano di seguito le evolutive necessarie ad adeguare la BDSR agli obblighi previsti per ciascuno articolo del regolamento (UE) 2024/1028 che determina impatti sulla disciplina di cui al citato articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

#### Articolo 4, comma 5 - Registro Pubblico

- **Requisito previsto dal regolamento:** gli Stati membri provvedono affinché i numeri di registrazione siano inclusi in un registro pubblico e facilmente accessibile. L'autorità competente che rilascia il numero di registrazione è responsabile dell'istituzione e della tenuta del registro, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;
- **Evolutiva:** implementazione del sistema attuale per includere una forma di registro pubblico, garantendo contestualmente la protezione dei dati personali e la chiarezza delle informazioni;

#### Articolo 5, comma 1- Informazioni che devono essere fornite dai locatori

- **Requisito previsto dal regolamento:** il locatore deve fornire durante la procedura di registrazione una dichiarazione contenente:  
**Dati anagrafici di ogni unità:** indirizzo specifico con dettagli identificativi, tipo di unità, destinazione (abitazione principale, secondaria o altro), numero di posti letto e ospiti, eventuale regime di autorizzazione per locazione a breve termine e relativo ottenimento;  
**Dati anagrafici del locatore** (persona fisica o giuridica): per persona fisica - nome, numero di identificazione, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail; per persona giuridica - nome, numero di registrazione, rappresentante legale, sede legale, recapito telefonico ed e-mail;
- **Evolutiva:** adeguamento del set informativo con le informazioni mancanti rispetto a quanto richiesto dal regolamento (ad es. numero di ospiti per soggiorno e loro paese di residenza).

#### Articolo 5, comma 2 - documentazione giustificativa a corredo della dichiarazione

- **Requisito previsto dal regolamento:** possibilità di richiedere che le informazioni fornite dal locatore siano accompagnate da documentazione adeguata; in particolare, se l'unità è soggetta ad autorizzazione, può essere richiesta copia dell'autorizzazione o suo riferimento;



- **Evolutiva:** sviluppo di sistemi che consentano l'integrazione per la raccolta dei file di documentazione richiesti.

**Articolo 5, comma 3 - richiesta di ulteriori informazioni**

- **Requisito previsto dal regolamento:** possibilità di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al locatore, inclusi dettagli sul rispetto delle normative, senza impedire il rilascio del numero di registrazione; possibilità di permettere ai locatori di dichiarare servizi aggiuntivi accessori;
- **Evolutiva:** Prevedere evolutiva che consenta l'integrazione per la raccolta dei file di documentazione richiesti.

**Articolo 5, comma 4 - Aggiornamento delle informazioni e documentazione**

- **Requisito previsto dal regolamento:** possibilità di richiedere ai locatori di aggiornare le informazioni e la documentazione prevista in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dalle informazioni;
- **Evolutiva:** sviluppo di sistemi che consentano la modifica autonoma da parte dell'utente sui propri dati.

**Articolo 6 e 12 - Verifica e accesso ai dati da parte delle autorità competenti**

- **Requisito previsto dal regolamento:** le autorità competenti possono, in qualsiasi momento dopo il rilascio del numero di registrazione, verificare la dichiarazione e l'eventuale documentazione giustificativa presentata da un locatore;
- **Evolutiva:** sviluppo di sistemi che consentano le modifiche richieste sui dati in questione con adeguamento interfaccia per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti ove necessario.

**Articolo 7 - Conformità dal momento della progettazione (OTA)**

- **Requisito previsto dal regolamento:** le piattaforme online devono notificare i risultati delle verifiche effettuate alle autorità competenti e ai locatori, evidenziando eventuali dichiarazioni inesatte, uso improprio o invalidità dei numeri di registrazione;
- **Evolutiva:** implementare eventuali API per il recupero machine-to-machine delle informazioni BDSR da parte delle OTA (*Online Travel Agency*).

**Articolo 9, comma 1 - Obbligo per le piattaforme online (OTA) di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione**

- **Requisito previsto dal regolamento:** i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l'unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all'indirizzo specifico dell'unità e all'URL dell'annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina;
- **Evolutiva:** prevedere evolutiva per adeguare le API (*Application Programming Interface*) a ricevere le informazioni da parte degli OTA; per la ricezione di ulteriori campi non attualmente previsti, è necessaria una revisione del decreto di interoperabilità che definisce il dataset della BDSR.



**Articolo 9, comma 2 - Regime semplificato per piccole e micro-piattaforme**

- **Requisito previsto dal regolamento:** le piccole e micro-piattaforme, con una media mensile inferiore a 4.250 annunci, possono inviare i dati su base trimestrale anziché mensile, sia manualmente sia tramite comunicazioni machine-to-machine, conformemente alla normativa nazionale;
- **Evolutiva:** previsione di gestione delle diverse tempistiche di trasmissione.

**Articolo 9, comma 3 - Completezza e accuratezza dei dati trasmessi**

- **Requisito previsto dal regolamento:** le piattaforme devono garantire che i dati inviati siano completi e accurati, basandosi sulle informazioni fornite dai locatori;
- **Evolutiva:** definizione di meccanismi di validazione e controllo qualità dei dati ricevuti nell'ambito dell'evolutiva prevista.

**Articoli 10 e 11- SDEP – Istituzione e funzionalità dei punti di ingresso digitali unici**

- **Requisito previsto dal regolamento:** creare un punto di ingresso digitale unico per la gestione e la trasmissione dei dati forniti dalle piattaforme; fornire un'interfaccia tecnica per le piattaforme online di locazione a breve termine che consenta la trasmissione machine-to-machine e manuale dei dati relativi alle attività, del pertinente numero di registrazione e degli URL degli annunci; garantire l'interoperabilità, l'interfaccia deve utilizzare un'API (*Application Programming Interface*) basata su requisiti tecnici definiti dalla Commissione; effettuare un trattamento automatico, intermedio e transitorio dei dati personali, limitato a quanto strettamente necessario per consentire l'accesso alle autorità competenti;
- **Evolutiva:** aggiornamento dell'interoperabilità e delle relative specifiche tecniche secondo i requisiti previsti dalla Commissione.

**Articolo 13 - Creazione e disponibilità degli elenchi**

- **Requisito previsto dal regolamento:** gli Stati membri devono creare, aggiornare e rendere disponibili tramite il punto di ingresso digitale unico gli elenchi delle zone con procedure di registrazione e delle zone per le quali le autorità competenti richiedono dati alle piattaforme online;
- **Evolutiva:** sviluppo di sistemi che consentano di fornire tecnicamente determinati file segmentati a livello nazionale, tramite definizione del formato e delle modalità di fornitura dei suddetti file contenenti informazioni sulle aree del territorio.

**Neutralità finanziaria dei criteri di delega di cui alle lettere b) e c)**

Con riferimento al criterio di delega di cui al **comma 2, lettera b)**, l'intervento è volto all'adeguamento e all'integrazione delle fattispecie sanzionatorie connesse agli obblighi posti a carico delle piattaforme online. La disposizione non individua nuove amministrazioni né attribuisce nuove funzioni amministrative a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. La concreta individuazione dell'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni e la disciplina del relativo procedimento saranno definite dal decreto legislativo nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, assicurando lo svolgimento delle attività nell'ambito delle competenze e con le risorse disponibili a legislazione vigente.



Con riferimento al criterio di delega di cui al **comma 2, lettera c)**, le funzioni ivi previste sono attribuite espressamente al Ministero del turismo. Tali funzioni saranno svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuove assunzioni, incarichi, incrementi delle dotazioni organiche o istituzione di ulteriori strutture.

Gli interventi tecnologici necessari a rendere concretamente esercitabili tali funzioni sono ricompresi nelle evolutive della BDSR previste dal criterio di delega di cui **alla lettera d)** e nella tabella dei costi che segue. In particolare, vi rientrano gli adeguamenti per l'accesso e la verifica dei dati da parte del Ministero del turismo, le interfacce con le piattaforme *online*, la ricezione e il controllo dei dati trasmessi, nonché le attività di *governance* e coordinamento progettuale. Pertanto, gli oneri quantificati sono esclusivamente agli interventi informatici e tecnologici necessari all'adeguamento del sistema nazionale.

La realizzazione delle attività sopra descritte comporta i seguenti oneri, indicati nella tabella di seguito riportata:

TABELLA COSTI

| Adeguamento BDSR                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                             | Stima Economica (IVA inclusa) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Registro Pubblico                                             | Implementazione del sistema attuale per includere una forma di registro pubblico, garantendo contestualmente la protezione dei dati personali e la chiarezza delle informazioni;                                                                                        | 18.171,97 €                   |
| Informazioni che devono essere fornite dai locatori           | Adeguamento del set informativo con le informazioni mancanti rispetto a quanto richiesto dal regolamento (ad es. numero di ospiti per soggiorno e loro paese di residenza)                                                                                              | 25.743,62 €                   |
| Documentazione giustificativa a corredo della dichiarazione   | Sviluppo di sistemi che consentano l'integrazione per la raccolta dei file di documentazione richiesti                                                                                                                                                                  | 31.043,77 €                   |
| Richiesta di ulteriori informazioni                           | Prevedere evolutiva che consenta l'integrazione per la raccolta dei file di documentazione richiesti                                                                                                                                                                    | 37.176,81 €                   |
| Aggiornamento delle informazioni e documentazione             | Sviluppo di sistemi che consentano la modifica autonoma da parte dell'utente sui propri dati                                                                                                                                                                            | 75.716,52 €                   |
| Verifica e accesso ai dati da parte del Ministero del Turismo | Sviluppo dei sistemi necessari a consentire al Ministero del turismo, quale autorità nazionale competente individuata dal criterio di delega di cui alla lettera c), la verifica dei dati e l'accesso alle informazioni previste dagli articoli 6 e 12 del Regolamento. | 60.573,22 €                   |
| Conformità dal momento della progettazione (OTA)              | Implementare eventuali API per il recupero machine-to-machine delle informazioni BDSR da parte delle OTA (Online Travel Agency)                                                                                                                                         | 49.670,04 €                   |



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Obbligo per le piattaforme online (OTA) di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione | Prevedere evolutiva per adeguare le API a ricevere le informazioni da parte degli OTA;<br>Per la ricezione di ulteriori campi non attualmente previsti, è necessaria una revisione del decreto di interoperabilità che definisce il dataset della BDSR | 121.146,43 €        |
| Regime semplificato per piccole e micro-piattaforme                                                                                           | Previsione di gestione delle diverse tempistiche di trasmissione                                                                                                                                                                                       | 15.143,30 €         |
| Completezza e accuratezza dei dati trasmessi                                                                                                  | Definizione di meccanismi di validazione e controllo qualità dei dati ricevuti nell'ambito dell'evolutiva prevista                                                                                                                                     | 90.859,83 €         |
| SDEP – Istituzione e funzionalità dei punti di ingresso digitali unici                                                                        | Aggiornamento dell'interoperabilità e delle relative specifiche tecniche, API e flussi di informazioni a automazione con i DB Regionali per l'ottenimento del CIN                                                                                      | 302.866,09 €        |
| Creazione e disponibilità degli elenchi                                                                                                       | Sviluppo di sistemi che consentano di fornire tecnicamente determinati file segmentati a livello nazionale, tramite definizione del formato e delle modalità di fornitura dei suddetti file contenenti informazioni sulle aree del territorio          | 22.714,96 €         |
| Governance progettuale e coordinamento                                                                                                        | Attività di governo e coordinamento complessivo del progetto, finalizzata a garantire il rispetto di tempi, obiettivi e vincoli, nonché la gestione delle interdipendenze tra ambiti normativi, tecnologici e istituzionali.                           | 144.849,00 €        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>995.675,56 €</b> |

Tutte le evolutive comprendono attività di raccolta e definizione dei requisiti, analisi funzionale e dei processi interessati, interazione con gli *stakeholders*, definizione e verifica della *user experience*, analisi e progettazione, sviluppo, *test* di: collaudo funzionale, sicurezza e performance e di validazione dell'interoperabilità coi sistemi e le piattaforme esistenti coinvolte nei processi di trasmissione dati.

Per l'attuazione del criterio di delega di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa di euro 995.676 per l'anno 2027. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, che reca le necessarie disponibilità.

\*\*\* \*\*

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



- e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.
- 2) Direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario.
  - 3) Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
  - 4) Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.
  - 5) Direttiva (UE) 2025/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.
  - 6) Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, (Testo rilevante ai fini del SEE).
  - 7) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento.
  - 8) Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica.
  - 9) Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza.
  - 10) Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza.
  - 11) Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
  - 12) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione.
  - 13) Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei



viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE).

- 14) Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 15) Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell'Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge, 24 dicembre 2012, n. 234.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/08/2026

***Daria Perrotta***



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

\*\*\*\*

**PARTE I. SPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”, che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della “legge di delegazione europea” si aggiunge quello della “Legge europea”, volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2026, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea, pubblicati nella G.U.U.E. da settembre 2023 a luglio 2026, che non sono state inserite nel precedente disegno di legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge 17 marzo 2026, n. 36.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il disegno di legge di delegazione europea 2026 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'articolato e nell'allegato A, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per

l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

- ✓ Sinteticamente, si riportano i principali settori normativi su cui il disegno di legge in parola interviene:
- ✓ competitività del sistema economico;
- ✓ rafforzamento del mercato interno nella situazione di crisi;
- ✓ rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese;
- ✓ tutela dell'ambiente e transizione ecologica;
- ✓ riduzione dell'inquinamento da microplastiche;
- ✓ monitoraggio e resilienza del suolo;
- ✓ tutela delle vittime di reato;
- ✓ divieto di immissione sul mercato dell'Unione di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato;
- ✓ innovazione e rafforzamento del sistema sanitario;
- ✓ qualità e sicurezza delle sostanze di origine umana destinate all'applicazione sull'uomo; tutela dei donatori e dei pazienti;
- ✓ trasparenza, tracciabilità e affidabilità dei dati relativi al mercato delle locazioni brevi.

Un'analisi del quadro normativo nazionale più approfondita è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il disegno di legge di delegazione europea 2026 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito e in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

Il disegno di legge in parola andrà a incidere, tra l'altro, sulle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;  
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;  
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;  
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;  
decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;  
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194;  
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85;  
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86,  
decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;  
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;  
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;  
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;  
decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125;  
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136;  
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;  
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;  
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;  
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;  
decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;  
decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23;  
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Un'analisi più approfondita dell'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per

l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea. In merito, si evidenzia che all'articolo 4, comma 3, è previsto che il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva 2014/33/UE, mediante le modifiche e le integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Il precedente disegno di legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge 17 marzo 2026, n. 36, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2026, n. 70; attualmente, pertanto, non vi sono disegni di legge di delegazione europea all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

In merito alle deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2026, si rilevano due procedure di infrazione a carico delle seguenti direttive:

- ✓ direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno (articolo 3): P.I. 2026/0412;
- ✓ direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati (Allegato A, n. 1): P.I. 2026/0247.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

L'articolo 2 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, da esercitare entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Il presente disegno di legge contiene:

1. la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'articolo e nell'allegato A;
2. una delega legislativa di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili;
3. deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Pertanto, non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

1. dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
2. riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
3. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
4. dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
5. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
6. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
7. fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RE- CEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 12 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 4, e 11, comma 9, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla re-

lativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

#### Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo i principi e criteri contenuti nelle direttive o nei regolamenti da attuare e quelli aggiuntivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge n. 234 del 2012, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

#### CAPO II

#### DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

#### Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che*

*modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2749;

b) designare, mediante criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, degli enti e degli istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, le autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti o la messa in servizio in deroga alle procedure di valutazione di conformità sulla base dei pertinenti atti di ese-

cuzione dell'Unione europea, anche in relazione all'eventualità dell'adozione di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, compresa l'individuazione della struttura del Ministero delle imprese e del *made in Italy* preposta all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43 *quater* e 43 *quinquies* della direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, come modificata dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2749, e i relativi compiti che scaturiscono dal medesimo articolo 9;

c) assicurare, a cura delle autorità precedenti nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga, da definire ai sensi della lettera b), il coinvolgimento di enti ovvero di soggetti o di organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato, per il supporto tecnico nelle valutazioni di conformità dei prodotti e in caso di adozione e utilizzo di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, in virtù delle peculiari caratteristiche dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;

d) adeguare la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, e prevedere nuove sanzioni per le materie regolate dalla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relative al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1999, n. 162, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in relazione ai beni rilevanti per la crisi per le violazioni degli obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2024/2749 durante il periodo di emergenza del mercato interno.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva 2014/33/UE, mediante le modifiche e le integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/2749.

4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fermo restando l'ambito delle competenze dei sistemi di risoluzione stragiudi-

ziale delle controversie (*alternative dispute resolution*–ADR) stabilito dalla vigente normativa in ragione della loro istituzione presso le Autorità di vigilanza di settore, definire le modalità di accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di Paesi terzi, esercitando l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1-bis, comma 2, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, in particolare, subordinando l'accesso all'accordo delle parti sulla risoluzione della controversia sulla base del diritto nazionale in cui l'organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore interessato ha la sua residenza, nonché all'impegno del professionista ad essere vincolato alle norme procedurali ADR;

b) prevedere che le funzioni di punto di contatto ADR, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, siano svolte dal soggetto designato quale Centro nazionale della Rete dei centri europei dei consumatori (*ECC-Net*), disponendo altresì che esso eserciti le funzioni disciplinate dal citato articolo nei casi e con le modalità ivi previsti;

c) adottare misure per promuovere la partecipazione dei professionisti e dei consumatori alle procedure ADR;

d) disciplinare le conseguenze della mancata risposta da parte del professionista di cui all'articolo 5, paragrafo 9, comma 2, della direttiva 2013/11/UE, tenuto anche conto delle specifiche previsioni normative settoriali;

e) apportare modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare all'articolo 37, comma 3, lettera h), al fine di prevedere un obbligo di partecipazione dei professionisti relativamente alla procedura ADR disciplinata dall'Autorità di regolazione dei trasporti negli ambiti di competenza;

f) apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/2647;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo))*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale autorità competente a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, assicurando il coordinamento con la Presidenza del Consiglio

dei ministri – Dipartimento Casa Italia e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in considerazione delle rispettive competenze, e prevedendo adeguati meccanismi di coordinamento istituzionale con detto Dipartimento e con il citato Ministero, ove necessario anche attraverso la previsione dell'adozione, d'intesa o di concerto, dei provvedimenti occorrenti;

b) individuare le autorità competenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/2360, responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva, tenendo conto della vigente ripartizione delle funzioni in materia, tra amministrazioni centrali, regionali e locali;

c) prevedere l'istituzione di uno o più tavoli di coordinamento e di indirizzo strategico tra le amministrazioni competenti, operanti sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché prevedere che i componenti e i partecipanti svolgano l'incarico integralmente a titolo gratuito e che ad essi non spetti alcuna forma di remunerazione o rimborso spese, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, in modo da assicurare, nei tempi previsti, il corretto svolgimento delle attività di cui alla medesima direttiva;

d) individuare uno o più distretti del suolo che coprano l'intero territorio nazionale e siano sotto la responsabilità di una o più autorità individuate ai sensi della lettera b), nonché le unità di suolo, tenendo conto prioritariamente degli strumenti di pianificazione e monitoraggio territoriale vigenti;

e) disciplinare il sistema di monitoraggio del suolo, ivi incluso il monitoraggio del consumo del suolo, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al capo II della direttiva (UE) 2025/2360, tenendo conto degli strumenti di monitoraggio esistenti;

f) introdurre, in attuazione del capo III della direttiva (UE) 2025/2360, strumenti e

misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo, nonché principi di mitigazione del consumo di suolo, tenendo conto degli strumenti e delle misure già vigenti;

g) salvaguardare la possibilità di adottare provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, ovvero, negli altri casi, provvedimenti di natura non regolamentare, finalizzati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, nonché l'aggiornamento dei relativi allegati tecnici;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili, fermo restando il rispetto dei principi vigenti in materia di assetto istituzionale e ripartizione delle competenze stabiliti dall'ordinamento nazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/*

*UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2026/470 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nei confronti degli emittenti quotati

aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva (UE) 2022/2464, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-*ter* della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti, nonché con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 e 26-*quater* del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2026/470, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari

di tali informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in considerazione anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

*e)* apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2026/470 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Rivedere, ove opportuno, le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2464 tenendo conto, tra l'altro, del nuovo perimetro applicativo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità come individuato dalla direttiva (UE) 2026/470;

*f)* prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo;

*g)* disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, ai fini dell'attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, numero 15), della citata direttiva (UE) 2026/1472:

a) prevedere che, nella procedura di valutazione, la vittima non possa essere sottoposta ad atti invasivi della sua sfera psicofisica senza il suo consenso;

b) consentire, in ogni caso, alla vittima il diritto di conoscere gli esiti della sua valutazione e di chiederne la revisione in caso di necessità e assicurare alle parti la conoscibilità degli elementi posti a base della valutazione, se utilizzati per l'adozione di provvedimenti e decisioni, in accordo con le regole del procedimento.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### CAPO III

#### DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

##### Art. 8.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare l'Ispettorato nazionale del lavoro, ed eventuali altre autorità individuate tra quelle dotate di specifica competenza nelle attività di contrasto, quale autorità competente a effettuare le indagini e i controlli per verificare l'adempimento degli obblighi previsti del regolamento (UE) 2024/3015 posti a carico degli operatori economici, al fine di garantire lo

scambio di informazioni con l'autorità di cui alla lettera *b*);

*b*) designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento (UE) 2024/3015 e della loro esecuzione, e attribuire alla stessa i poteri istruttori necessari a verificare l'ottemperanza delle decisioni di cui al citato articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 da parte degli operatori economici che ne sono destinatari;

*c*) designare le autorità competenti a ricevere le comunicazioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

*d*) attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli operatori economici in caso di inosservanza delle decisioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, determinandone la cornice edittale in modo da assicurare che tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e deterrenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015;

*e*) prevedere l'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di 25 unità di ruolo, di cui 3 dirigenti, 15 funzionari e 7 impiegati per assicurare lo svolgimento delle attività di competenza di cui al regolamento (UE) 2024/3015;

*f*) prevedere forme di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015, tra le autorità coinvolte;

*g*) prevedere, in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3015, l'attribu-

zione alle autorità competenti del potere di utilizzare il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti realizzati con lavoro forzato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera e), pari a euro 3.770.818 per l'anno 2027, a euro 3.742.022 per l'anno 2028, a euro 3.949.743 per l'anno 2029, a euro 4.206.829 per l'anno 2030, a euro 4.473.238 per l'anno 2031, a euro 4.746.525 per l'anno 2032, a euro 5.029.527 per l'anno 2033, a euro 5.327.680 per l'anno 2034, a euro 5.800.092 per l'anno 2035 e a euro 6.184.320 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a carico del bilancio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### Art. 9.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, al decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, e al decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, le modifiche e le integrazioni necessarie all'attuazione del regolamento (UE) 2024/2748;

*b)* designare, mediante criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, degli enti e degli istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, le autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti o la messa in servizio in deroga alle procedure di valutazione di conformità sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea, anche in relazione all'eventualità dell'adozione di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato;

*c)* assicurare, a cura delle autorità precedenti, nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga definite ai sensi della lettera *b)*, il coinvolgimento di enti ovvero soggetti o organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato, per il supporto tecnico nelle valutazioni di conformità dei prodotti ed in caso di adozione ed utilizzo di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, in virtù delle peculiari caratteristiche dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;

d) adeguare la disciplina sanzionatoria prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, dal decreto legislativo n. 17 del 2010, dal decreto legislativo n. 106 del 2017, dal decreto legislativo n. 17 del 2019 e dal decreto legislativo n. 23 del 2019, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in relazione ai beni rilevanti per la crisi per le violazioni degli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2024/2748 durante il periodo di emergenza del mercato interno.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 10.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare le autorità competenti responsabili dell'applicazione e

dell'esecuzione del regolamento (UE) 2025/2365, definendone le funzioni, i poteri di controllo, ispezione e accertamento, nonché le modalità di coordinamento e cooperazione tra le stesse;

*b)* individuare i possibili criteri di esenzione degli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2025/2365, in coerenza con quanto previsto dal medesimo regolamento;

*c)* individuare le autorità competenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni previste dal regolamento (UE) 2025/2365, nonché alla vigilanza sugli organismi di certificazione e di valutazione della conformità;

*d)* adeguare e integrare il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012;

*e)* adeguare e integrare il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni penali, anche alternative alle sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento;

*f)* prevedere misure volte a favorire l'accesso alle informazioni in materia di conformità al regolamento (UE) 2025/2365, nonché l'assistenza tecnica, organizzativa e formativa agli operatori economici, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese, per le finalità di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 11.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno))*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, di seguito denominato « regolamento ».

2. Fermo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente volte ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento.

3. Al fine di assicurare l'immediato adeguamento della normativa nazionale al regolamento, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro dallo stesso delegato e composta dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della salute, dall'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, ove nominata, dall'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, dall'Autorità politica delegata in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ove nominata, dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia e, come osservatori, i rappresentanti di organizzazioni internazionali, delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali e del sistema dell'università e della ricerca, nonché esperti. Per la partecipazione alle sedute della Cabina di regia non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né di rimborso spese.

4. Al fine di affrontare le situazioni di crisi come definite dall'articolo 3, numero

1), del regolamento, la Cabina di regia di cui al comma 3:

*a)* propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nelle predette situazioni di crisi e sulle misure da adottare ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento;

*b)* designa i rappresentanti dell'Italia nel comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento;

*c)* si esprime sui protocolli di crisi volontari elaborati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 del regolamento;

*d)* delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di effettuare test di resilienza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;

*e)* assicura il coordinamento delle iniziative necessarie per garantire l'attuazione delle misure contenute negli atti di esecuzione e delle raccomandazioni adottati dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del regolamento, nonché per favorire l'efficace collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri;

*f)* delibera la segnalazione alla Commissione europea delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento;

*g)* delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di procedere all'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento;

*h)* si esprime sulle proposte di accordo elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera *b)*, ovvero ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, è individuata la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. In particolare, l'ufficio di collegamento di cui al primo periodo:

*a)* svolge le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia di cui al comma 3 e cura l'attuazione delle deliberazioni da essa adottate;

*b)* è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e con l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento;

*c)* è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con le autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento;

*d)* svolge, con il supporto delle autorità nazionali competenti, l'attività di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti significativi di cui all'articolo 3, numero 7), del regolamento e provvede alla loro segnalazione alla Commissione europea e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento;

*e)* partecipa alla predisposizione dei test di resilienza di cui all'articolo 12 del regolamento e alla loro effettuazione;

*f)* assicura, coordinando l'attività delle autorità nazionali competenti, il supporto alla Commissione europea nell'acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno di cui al capo I del titolo IV del regolamento, nonché per l'adozione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno di cui al capo III del medesimo titolo IV, garantendo il monitoraggio delle perturbazioni della libera cir-

colazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi;

g) svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento e che non sia di titolarità delle autorità nazionali competenti.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi del comma 5 assume, altresì, le funzioni di punto di contatto unico nazionale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento.

7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri incaricata dello svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6, possono essere istituiti gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento in relazione a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 3 nonché delle altre amministrazioni interessate. Per la partecipazione ai gruppi di lavoro o ai tavoli di coordinamento istituiti ai sensi del primo periodo non è, in alcun caso, previsto il riconoscimento di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.

8. Fino alla formalizzazione da parte della Cabina di regia delle designazioni di cui al comma 4, lettera *b*), partecipano alle riunioni, anche preparatorie, del Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento, il Capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, in qualità di membro supplente.

9. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 12.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra l'ordinamento nazionale e la normativa dell'Unione europea in materia di servizi di locazione di alloggi a breve termine, anche tenuto conto della vigente disciplina nazionale di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1028, in relazione alla procedura di registrazione per il rilascio del codice identificativo nazionale (CIN) e alle informazioni che devono essere fornite dal privato istante;

b) adeguare e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione

del regolamento (UE) 2024/1028 con riguardo agli obblighi posti a carico delle piattaforme *online* di locazione a breve termine relativamente al controllo e alla verifica degli annunci e delle dichiarazioni dei locatori, alla comunicazione dei dati, nonché all'informazione alle autorità competenti dei risultati delle verifiche compiute ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 del regolamento, prevedendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

c) individuare nel Ministero del turismo l'autorità nazionale competente per la verifica del corretto rilascio e utilizzo del CIN, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1028, nonché per gli obblighi di trasmissione dei dati, di informazione, di monitoraggio e di esecuzione, stabiliti rispettivamente dagli articoli 9, 12, paragrafo 4, 13, 14 e 15 del medesimo regolamento;

d) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie per l'adattamento del sistema informatico nazionale e, in particolare, della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di garantire il tempestivo e integrale adempimento degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1028, anche in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 relativi all'istituzione e al coordinamento dei punti di ingresso digitali unici, nonché all'articolo 12 in merito all'accesso ai dati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *d*), è autorizzata la spesa di euro 995.676 per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

2) Direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario (Testo rilevante ai fini del SEE).

3) Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).

4) Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.

5) Direttiva (UE) 2025/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

6) Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE).

7) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda

l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento.

8) Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (Testo rilevante ai fini del SEE).

9) Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Testo rilevante ai fini del SEE).

10) Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE).

11) Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE).

12) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE).

13) Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE).

14) Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la

decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

15) Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione).



